

ECC.MA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO
PER LA REGIONE SICILIANA

RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SENTENZA N. 179/A/2015
con istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva

*ai sensi degli artt. 68 e 70, R.D. 1214/1934 e dell'art. 106 e ss. del R.D. 1038/1933
per effetto della regola dell'ultravigenza contenuta nell'art. 1, D.Lgs. 174/2016, All. III*

Nell'interesse del Dott. Carmelo Incardona, C.F. NCRCLM64A08H163Q, nato a Ragusa (RG), il giorno 8.01.1964, residente in Vittoria (RG), Via Principe Umberto, 112, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Gianni, C.F. GNNGPP60P06F258J, e dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano, C.F. TRRGNR60E08F839R, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Ponari, C.F. PNRMRA71S12G273B, in Palermo (PA), Via Libertà, 171.

Si indicano, ai fini delle comunicazioni di segreteria:

fax 02783406 – pec: giuseppe.gianni@milano.pecavvocati.it

fax 0668308925 – pec: gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org

fax 0917480700 - pec: avvmarionari@puntopec.it

contro

- Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore Generale, con sede in Via Cordova, 76, Palermo (PA) - pec: sicilia.procura.generale@corteconticert.it
- Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore Regionale, con sede in Via Cordova, 76, Palermo (PA) - pec: sicilia.procura@corteconticert.it

per la revocazione e riforma
previa sospensione

della sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015 (doc. 1)

FATTO

I. In base a quanto ritenuto in sentenza, il ricorrente veniva citato in giudizio dalla Procura Regionale insieme a Santi Formica, Lombardo Raffaele, Gentile Luigi, Russo Alessandra, Monterosso Giuseppa Patrizia, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore, Esposito Loredana ed Emanuele Antonino, per il danno erariale derivante dall'adozione del decreto assessoriale n. 1062/2009, con il quale erano stati autorizzati contributi integrativi in denaro a favore di alcuni enti di formazione.

Il Giudice contabile, con sent. n. 401/2014, pubblicata il 14.03.2014, rilevava la personale responsabilità del ricorrente e lo condannava a risarcire il danno cagionato.

II. Avverso detta sentenza il ricorrente proponeva appello.

Con sent. n. 179/A/2015 (doc. 1), in parziale accoglimento dell'impugnazione, il ricorrente veniva condannato al pagamento della somma di € 798.800,50 per il danno erariale causato alla Regione Siciliana.

Il Giudice d'appello, al pari di quello di primo grado, ravvisava nel decreto autorizzativo del ricorrente (doc. 2) una condotta antiggiuridica e colposa, causalmente correlata agli esborsi indebiti.

In estrema sintesi, il Giudice considerava illecite le erogazioni integrative disposte a favore di:

- Cormorano Felix per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/867 (ex IF2007A0041), € 33.122,39;
- E.N.F.A.G.A. Palermo per i progetti: 1) IF2007A0048 € 69.108,67; 2) 1999/IT16.1. P.O.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152) € 17.647,82;
- A.R.A.M. 1) IF2007A0048 € 166.607,75; 2) IF2007B0257 € 52.508,49; 3) IF2007C0136 € 487.856,12;

- CE.FO.P. 1) IF2007A0030 € 260.000,00; 2) IF2007B0096 € 44.940,12; 3) IF2007C0145 € 1.243.819,04.

III. Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione, ma l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile (doc. 3).

IV. In pendenza del giudizio di cassazione, l'Amministrazione regionale agiva esecutivamente in via amministrativa per ottenere il pagamento della somma liquidata in sentenza (cfr D.D.G. rep. n. 1711/2015 dell'8/10/2015 *sub* doc. 4), così come di seguito:

- € 869.94,75, per sorte capitale e rivalutazione monetaria come da sentenza n. 179/A/2015

- € 10.298,18, per interessi legali dal 14 marzo 2014 all'8 ottobre 2015

Oltre al pagamento in favore dello Stato della somma di € 410,40, oltre € 944,98 e € 2.392,47 a titolo di spese giudiziali.

V. Avverso l'ingiunzione esecutiva il ricorrente formulava opposizione innanzi il Tribunale di Palermo (doc. 5); il giudizio r.g. n. 16311/2015 è a tutt'oggi pendente.

VI. Parallelamente, l'Amministrazione regionale duplicava l'azione esecutiva facendo ricorso allo strumento dell'esecuzione a mezzo ruolo, tant'è che l'Agente della riscossione, in data 01.10.2016, notificava cartella esattoriale (doc. 6); l'Agente della riscossione, inoltre, procedeva con il pignoramento della retribuzione mensile del ricorrente, in servizio presso l'Assessorato ai Beni culturali, fino all'importo di € 956.134,07 (doc. 7).

Il ricorrente si opponeva all'azione esecutiva innanzi il Tribunale di Ragusa (doc. 8); il giudizio è tutt'ora pendente al r.g. n. 5194/2016.

L'esecuzione non veniva, però, sospesa, sicché l'Agente della riscossione notificava n. 13 atti di pignoramento presso terzi.

VII. Il ricorrente, avuta conoscenza che l'Amministrazione danneggiata aveva avviato le azioni di recupero nei confronti degli enti di formazione beneficiari dei

contributi integrativi, aveva sollevato l'eccezione di inattualità del danno sia nel corso del giudizio di primo grado che in quello d'appello.

L'eccezione veniva, tuttavia, rigettata dal Giudice di primo grado, malgrado all'udienza del 18.12.2013 *“il PM aveva chiesto che fossero detratte dall'ammontare delle varie partite di danno le somme che risultavano essere state effettivamente ed incontrovertibilmente recuperate dall'Amministrazione a carico di taluni enti”* (v. pg. 28 della sentenza *sub doc. 1*), e anche dal Giudice d'appello. Quest'ultimo, con la sentenza quivi impugnata, confermava la statuizione del Giudice di prime cure e ribadiva che l'attualità e la concretezza del danno non erano in discussione per effetto delle intraprese azioni di recupero della P.A., in quanto (v. pg. 72 e ss.) *“...dall'esame dei singoli decreti di “incameramento di somme”, che sono stati emessi, nel corso del 2013, dal Dipartimento della Formazione Professionale, si evince agevolmente la “illiquidità” sia dei (presunti) debiti dell'Amministrazione nei confronti dei vari Enti di Formazione interessati sia dei correlativi (presunti) crediti dei medesimi Enti, che sarebbero maturati in loro favore in relazione all'espletamento (all'epoca ancora “in itinere”) delle attività di formazione professionale ricomprese nell'ambito del cosiddetto “Avviso n.20 del 2011”.* Infatti, nei predetti decreti dirigenziali del 2013 l'Amministrazione, una volta effettuata *“l'operazione di accantonamento, a valere sulle somme impegnate per l'Avviso n. 20/2011, di una quota parte proporzionale al debito del singolo Ente”, ha provveduto alla successiva “liquidazione” del credito, di pari importo, in favore della Regione Siciliana (e ciò in misura corrispondente alle somme ritenute illegittimamente corrisposte, a suo tempo, all'Ente a titolo di finanziamenti integrativi a valere sul P.R.O.F. 2007).*

Nessun riferimento è stato, invece, operato nei decreti in esame alla fase del procedimento di spesa concernente specificamente la *“liquidazione” del credito che sarebbe maturato in favore del singolo Ente in rapporto all'Avviso n. 20/2011, liquidazione che in tanto avrebbe potuto essere legittimamente disposta, in quanto fosse già stata presentata, esaminata e debitamente approvata la rendicontazione delle attività effettivamente svolte in tale specifico ambito.*

Infatti, l'<impegno contabile>, che è stato assunto dall'Amministrazione con il decreto dirigenziale emanato a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti

formativi ricompresi nell'Avviso n. 20/2011, non attribuisce "tout court" all'Ente interessato un "diritto di credito certo, liquido ed esigibile" né appare idoneo a far ritenere "effettivamente spettante" al medesimo Ente l'importo ivi indicato, importo che potrà essere definito tale soltanto a seguito della regolare rendicontazione dell'attività concretamente svolta, debitamente controllata e formalmente approvata dall'Amministrazione.

In sostanza, l'operazione di "liquidazione" del credito di pertinenza dell'Amministrazione (traente titolo dall'attivazione del recupero degli esborsi da essa sostenuti, a suo tempo, in occasione dell'illegittima concessione dei finanziamenti integrativi nell'ambito del P.R.O.F. 2007) non risulta (per quanto si desume dai decreti dirigenziali in questione) essere stata preceduta dalla correlativa ed indispensabile "liquidazione" del debito della stessa Amministrazione nei confronti del singolo Ente, per le attività da esso concretamente svolte nell'ambito del programma di formazione di cui all'Avviso n. 20/2011, operazione da ritenersi indubbiamente propedeutica all'emissione del titolo di pagamento nonché necessaria affinché si potesse procedere ad un'eventuale estinzione delle reciproche obbligazioni mediante compensazione.

Ne consegue che l'«espediente» che è stato posto in essere dall'Amministrazione, consistente nello «incamerare» le somme da recuperare mediante l'emissione dei mandati speciali (c.d. mandati verdi), oltre che difettare del presupposto legittimativo, ossia della ragione giuridica sulla base della quale operare il predetto «accantonamento» (alias «ritenuta») a valere sulle somme contabilmente «impegnate» recentemente in favore dei singoli Enti di Formazione Professionale, non ha conferito il carattere della «effettività» all'asserito recupero, in quanto s'è trattata di una «mera operazione contabile», che non ha comportato alcuna reale movimentazione di somme di denaro presso la Tesoreria regionale.

A tal proposito, deve rammentarsi che i c.d. «mandati verdi» (emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale ed acquisiti agli atti del presente giudizio) sono ordinativi speciali, già previsti dall'art. 408, comma 1, del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, il quale dispone che: «Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a seconda che essi comportino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento

in conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome, oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture contabili”.

A loro volta, le Istruzioni Generali sui Servizi di Tesoreria prevedono, all'art. 77, che:

“I titoli di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata sono intestati al creditore, con vincolo di commutazione nei suddetti documenti.

Quando trattasi di regolazione di ritenute erariali, ovvero di somme comunque dovute all'Erario, i titoli di spesa vanno intestati al <Tesoro dello Stato>, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata e con l'indicazione, nella parte riservata alla causale, dei nominativi degli interessati”.

In pratica, gli ordinativi di pagamento possono essere disposti o con titoli che si estinguono con l'effettivo versamento di denaro presso la Tesoreria oppure con titoli speciali che si estinguono mediante commutazione in documenti di entrata o semplici registrazioni nelle scritture, le quali si configurano come operazioni contabili che non comportano movimento di denaro, come avviene, per l'appunto, nelle ipotesi di emissione dei c.d. “mandati verdi”.

D'altronde, l'utilizzo di tali titoli speciali di pagamento viene normalmente disposto dalle Amministrazioni Pubbliche, ed, in particolare, dall'Amministrazione regionale siciliana, per la contabilizzazione di movimentazioni di fondi tra le contabilità speciali di Tesoreria Unica, accese a favore dei soggetti tenuti al rispetto della normativa di cui all'art. 1 della L. 29.10.1984, n.720 (v. l'art. 144 delle II.SS.TT.), o per la contabilizzazione delle ritenute erariali e contributive operate sulle retribuzioni del personale; a tal fine, infatti, il Dipartimento regionale del Personale e dei Servizi generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale ha costantemente diramato direttive a tutti i Dipartimenti regionali (prot. 142691 del 3/10/2006, prot. 37246 del 9/3/2007, prot. 71220 del 17 aprile 2009, tutte pubblicate sul sito istituzionale) in ordine all'utilizzo, per la contabilizzazione delle citate ritenute, dei “mandati verdi”, titoli speciali da estinguersi mediante semplice registrazione nelle scritture contabili, con imputazione ai capitoli di entrata relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Non risulta, invece, che in altre circolari della Regione Siciliana sia mai stata autorizzata l'emissione di "mandati verdi" come strumento per operare l'estinzione di obbligazioni della P.A. sorte sulla base di altri titoli giuridici.

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che l'operazione di "compensazione" disposta nel 2013 dal Dipartimento della Formazione Professionale sia stata posta in essere mediante l'impropria utilizzazione di tali titoli speciali di pagamento, i quali sono stati emessi al precipuo fine di evidenziare la contabilizzazione, sul capitolo n.3724 del bilancio regionale, di entrate in misura pari alle somme che erano state, a suo tempo, illegittimamente erogate ai vari Enti di Formazione a titolo di finanziamenti "extrabudget" nell'ambito del P.R.O.F. 2007, senza, però, che sia intervenuta alcuna reale variazione incrementativa in termini di cassa per l'erario regionale; infatti, come sopra rilevato, il contestuale "pagamento" in favore dell'Amministrazione, menzionato nella causale dei rispettivi titoli, altro non era che la contabilizzazione dell'accantonamento della quota parte di un credito asseritamente vantato dai singoli Enti, che, però, allo "status quo" non era né certo né liquido né esigibile, in quanto attinente ad un'attività ancora "in itinere", da espletarsi nell'ambito di un programma di formazione professionale (di cui all'Avviso n.20 del 2011) ben diverso da quello (il P.R.O.F. 2007) nel quale erano stati erogati indebitamente i finanziamenti integrativi, e, quindi, non ancora definitivamente rendicontata.

In tale peculiare ottica vanno, quindi, intese e valutate le dichiarazioni contenute nelle note prot. n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, con le quali il dirigente del Servizio di Tesoreria della Ragioneria Generale della Regione Siciliana s'è limitato a riferire semplicemente che: "A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata n.3724, capo X, dell'esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento".

In pratica, nelle predette note si fa presente esclusivamente l'avvenuta operazione di contabilizzazione, sul capitolo di entrata n.3724, degli importi indicati in distinto allegato, rimarcandosi, però, l'esclusiva competenza e la responsabilità del Dipartimento della Formazione Professionale, che aveva emesso i singoli "mandati verdi", per quanto riguarda l'operazione sostanziale sottostante, riportata, nel titolo informatico, nel "campo" rubricato sotto la voce "ritenute".

Ad avviso del Collegio Giudicante, pertanto, deve affermarsi che, a fronte dell'effettivo depauperamento subito dall'Amministrazione regionale a causa dell'esborso delle somme corrispondenti agli illegittimi finanziamenti "extrabudget", non risulta dimostrato che sia venuto a corrispondere un ristoro effettivo, certo e definitivo, che possa definirsi realmente incrementativo delle finanze regionali in pari misura e possa, quindi, considerarsi idoneo a far ritenere cessata la materia del contendere.

Infatti, con i provvedimenti dirigenziali emessi nel 2013 (sopra ampiamente illustrati) è stata posta in essere un'operazione squisitamente contabile, che non ha comportato alcun reale movimento di cassa.

In altri termini, l'attivazione di un mero "strumento contabile", attraverso il quale rappresentare lo spostamento di una serie di importi dal capitolo di spesa 717914 al capitolo di entrata 3724 del bilancio regionale, non risulta assolutamente sufficiente a determinare una forma di compensazione con effetto estintivo delle obbligazioni sottostanti, dato che l'adozione del predetto mero "strumento contabile" non è idonea a conferire il carattere della "liquidità" ad un credito originariamente "illiquido" (quale quello asseritamente vantato da ciascun Ente in relazione agli importi contabilmente assegnatigli con il provvedimento d'approvazione del P.R.O.F. di cui all'Avviso n.20/2011), "liquidità" che costituisce, ai sensi dell'art. 1241 del c.c., presupposto indefettibile affinché una compensazione tra crediti reciproci possa considerarsi giuridicamente "esistente", prima ancora che "legittima", e tutto ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'utilizzabilità della compensazione "in subjecta materia", con particolare riferimento alle disposizioni comunitarie di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, trasfuse nel vigente articolo 153 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013.

Le argomentazioni sopra ampiamente illustrate in ordine alla “non effettività dei recuperi” disposti dall’Amministrazione regionale con le predette modalità esimono il Collegio Giudicante dall’affrontare la problematica relativa all’applicabilità o meno nel presente giudizio delle predette norme dell’ordinamento comunitario.

Trattasi, infatti, di questione da ritenersi indubbiamente “assorbita” per effetto delle conclusioni alle quali è pervenuta questa Corte in ordine alla “non effettività dei recuperi” disposti dall’Amministrazione regionale, ragion per cui non ricorre il presupposto giuridico, invocato da alcune delle parti appellanti, che avrebbe potuto indurre questo Giudice a sollevare la c.d. “pregiudiziale comunitaria” innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.

VIII. Ai fini che qui rilevano, si fa osservare che i provvedimenti conclusivi delle azioni di recupero venivano impugnati davanti al Giudice amministrativo dagli enti interessati.

Le sentenze del Giudice amministrativo, sulle quali si formava il giudicato prima della sentenza quivi impugnata, confermavano la legittimità dei provvedimenti di recupero, puntualizzandone la doverosità e la legittimità della compensazione.

§ § §

Sintesi delle ragioni revocatorie della sentenza:

La sentenza revocanda interferisce con i giudicati del Giudice amministrativo sulla legittimità dell’azione amministrativa di recupero e sulla legittimità del “...recupero – anche attraverso la compensazione – delle somme indebitamente percepite” (cfr. CGARS n. 287/2017).

Il parziale recupero delle somme costituisce un ostacolo alla piena efficacia di giudicato della sentenza del Giudice contabile, sia pure sotto il ristretto profilo della determinazione effettiva e non teorica della reintegrazione patrimoniale a cui è chiamato il ricorrente.

La questione ruota attorno al tema dell’interferenza tra giurisdizioni nel solco della loro reciproca indipendenza e autonomia; infatti, se l’interferenza va esclusa in linea di principio, lo stesso Giudice contabile ammette che possa esservi preclusione al pieno dispiegarsi dell’azione erariale, e di conseguenza al formarsi

di un giudicato immutabile, allorché sia intervenuto il ristoro del danno patito (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 10/2018, pubbl. il 18/01/2018) e affinché non si formino due verità processuali in parte confliggenti, perché ciò finirebbe per minare la certezza dell'ordinamento.

La sentenza quivi impugnata “esclude” che l'azione di recupero abbia effettivamente reintegrato il patrimonio dell'Amministrazione danneggiata, mentre le sentenze del Giudice amministrativo statuiscono la legittimità del recupero realizzato con la compensazione, verificandone non solo l'ammissibilità come mezzo estintivo del debito ma addirittura la doverosità.

E' evidente, allora, che il venir meno della definitività del documento patrimoniale attraverso un provvedimento amministrativo esterno alla sentenza, verificato da un altro Giudice, mina la potenziale immutabilità della sentenza del Giudice contabile.

A tal fine si fa osservare che la dottrina, pur non mettendo in discussione il principio dell'autonomia e della separatezza dei giudizi amministrativi e contabili, è dell'avviso che in presenza di un'azione di recupero del danno *“l'evenienza va tenuta in debito conto in sede di esecuzione del giudicato contabile o, se questi fosse già stato eseguito, può essere oggetto di azione di ingiustificato arricchimento da parte dei convenuti, successivamente condannati, in sede contabile nei confronti della P.A., ai sensi del 2041 del codice civile”* (M. SCIASCIA, “Manuale di Diritto processuale contabile”, Giuffrè, ed. 2018, pg. 403).

Analogamente altra autorevole dottrina, V. TENORE, “La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli”, Giuffrè, ed. 2018, secondo la quale *“le somme recuperate dall'Amministrazione in sede di autotutela possono (devono) essere tenute in considerazione nella fase di esecuzione della sentenza di condanna della Corte dei Conti (C. conti, Sez. II App., 12/02/2003, n. 44, in Foro amm., 2003) ovvero possono legittimare l'esercizio di un'azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cc, da parte dei convenuti nel giudizio contabile”* (pg. 822 e ss.).

La posizione della dottrina e giurisprudenza non può essere condivisa e lede il valore costituzionale e sovranazionale (art. 13 CEDU) dell'effettività della tutela, della legalità della responsabilità e il principio della diretta correlazione tra responsabilità e misura effettiva del danno cagionato (principio comunitario della proporzionalità).

E' di ostacolo alla posizione sopra richiamata lo stesso ordinamento interno perché:

1) il sistema non ammette un conflitto tra giurisdizioni, che nella sostanza si consuma nel momento in cui, come nel caso di specie, un Giudice (quello amministrativo) ritiene che la compensazione posta in essere è strumento legittimo per recuperare l'indebito oggettivo, e dunque per eliminare definitivamente il nocumento patrimoniale, mentre l'altro (quello contabile) considera inefficace l'effetto del provvedimento di compensazione, nonostante l'immutabilità della sentenza del Giudice amministrativo che ha eliminato dal mondo giuridico l'*an* del nocumento patrimoniale.

2) proprio a tale fine, l'ordinamento processuale, per scongiurare il disallineamento tra giudicati diversi su uno stesso *sub*-elemento della lite, ha previsto lo strumento della revocazione.

3) privilegiare, come dogma, l'autonomia e la separazione dei giudizi significa, implicitamente, privare di efficacia il mezzo processuale della revocazione, dal momento che la stessa realtà materiale e lo stesso bene della vita non possono essere contemporaneamente accertati in via definitiva come nocumento patrimoniale nella sentenza del Giudice contabile e come realtà venuta meno nelle sentenze del Giudice amministrativo.

L'interferenza tra i due giudizi si appunta, perciò, sulla legittimità e sull'efficacia dello strumento (=compensazione) impiegato per il recupero dell'indebito oggettivo, che per il Giudice amministrativo è legittimo, doveroso e corretto mentre per il Giudice contabile non è ripristinatorio, ma semplicemente nominalistico. In realtà, l'indebito oggettivo e la sua effettiva esistenza si

pongono in un rapporto di presupposizione logico-giuridica rispetto all'evento del danno, e perciò l'effettiva diminuzione patrimoniale è definitivamente eliminata dagli effetti giuridici prodotti dal provvedimento amministrativo di recupero, divenuto immutabile a seguito alle sentenze del Giudice amministrativo di reiezione delle censure sollevate avverso il suo legittimo esercizio.

Il tenore del vizio revocatorio, illustrato solo per sommi capi e meglio dedotto nell'articolazione e allegazione del motivo specifico, stimola il ricorrente a chiedere che la trattazione della causa sia rimessa innanzi alle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte, al fine di risolvere la questione di massima dell'interferenza tra giudicati, per individuare una regola della lite che, pur non mettendo in discussione l'autonomia delle funzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo e contabile, possa riconoscere al ricorrente una tutela effettiva e idonea a collocare la sua responsabilità all'interno di una *res iudicata*, in cui anche i *sub*-elementi relativi all'accertamento del danno effettivo sono collimanti, e che non riconosca protezione a qualunque altra tesi che esporrebbe il ricorrente ad un giudicato definitivo e ingiusto, costringendolo ad adempiere un debito che per l'Amministrazione costituirebbe una locupletazione e aprendo le porte, sia all'Amministrazione che al danneggiante, ad un nuovo giudizio per indebito arricchimento.

DIRITTO

In via preliminare:

Sul regime e sui termini processuali del giudizio di revocazione alla luce della disciplina transitoria contenuta nel Codice di giustizia contabile

Il presente giudizio viene instaurato innanzi a Codesta Ill.ma Corte per far valere il vizio revocatorio ordinario consistente nel conflitto tra giudicati (sul quale più diffusamente v. pt. I).

In questa sede preliminare è però opportuno soffermarsi sul regime processuale applicabile al giudizio che, come rilevato in fatto, ha ad oggetto la revocazione

della sentenza n. 179/A/2015 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25.03.2015, depositata in data 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015.

A tal proposito, è noto che prima dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (il 7.10.2016) la disciplina della revocazione delle sentenze della Corte dei Conti era contenuta nel R.D. n. 1214/1934 che, all'art. 68, individuava una serie di motivi di revocazione [*sub* lett. da a) a d)] da sollevare nel termine di 3 anni ovvero [tranne che per il caso di cui alla lett. a)] anche successivamente ma pur sempre entro 30 giorni dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, dalla notizia della dichiarazione di falsità dei documenti. La disciplina processuale era completata poi dagli artt. 106 e ss. del R.D. n. 1038/1933, recante il regolamento di procedura dei giudizi avanti la Corte dei Conti.

L'attuale Codice di giustizia contabile (cgc) disciplina il giudizio per revocazione delle sentenze distinguendo, al pari del cpc, la revocazione ordinaria da quella straordinaria (distinzione sconosciuta al vecchio regime). L'art. 202, co. 1, prevede che possono essere impugnate per revocazione le sentenza pronunciate in grado d'appello o in unico grado, individuando i vizi revocatori dalla lett. a) alla lett. g) e l'art. 177, co. 2 dispone che il passaggio in giudicato della sentenza si verifica quando questa non è più soggetta a revocazione ordinaria per i motivi di cui all'art. 202, co. 1, lett. f) e g); pertanto i vizi di cui alle lettere da a) a e) costituiscono la revocazione c.d. straordinaria, mentre le lettere f) e g) si riferiscono alla revocazione c.d. ordinaria.

Per quanto concerne il termine per proporre l'impugnazione, le disposizioni normative sono contenute nell'art. 178 cgc il quale prevede che il termine per proporre la revocazione è di 60 giorni decorrenti, nel caso della revocazione ordinaria, dalla notificazione della sentenza, ovvero, nel caso di revocazione straordinaria di cui alle lett. a), b), c), d) e e), decorrenti dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o è stato recuperato il documento, o sono stati

riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g) [*rectius*: lettera b)], dovendosi trattare della sentenza che accerta il dolo del giudice, analogamente a quanto si ricava dal combinato disposto degli artt. 326 e 395, co. 1, n. 6), cpc].

In caso di omessa notificazione della sentenza, la revocazione ordinaria deve essere notificata entro l'anno dalla sua pubblicazione.

Ai fini dell'instaurazione del giudizio, l'art. 203, co. 3 cgc prevede testualmente che *“Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178, decorrenti dall'irrevocabilità nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsità, della collusione o dal rinvenimento dei documenti”*.

La disposizione normativa contenuta nell'art. 203, co. 3, cgc sembra porsi in netto contrasto con la disciplina contenuta negli artt. 177 e 178, dal momento che individuando il *dies a quo* dall'irrevocabilità della sentenza, e perciò dal suo passaggio in giudicato, la norma processuale si pone in contrasto logico con il mezzo di impugnazione ordinaria che, in quanto tale, deve essere proposto prima che si verifichi il passaggio in giudicato della sentenza.

Secondo autorevole dottrina (*“La nuova Corte dei Conti”*, a cura di Vito Tenore, pg. 976) l'art. 203, co. 3, cgc *“si ritiene sia frutto di un difetto di coordinamento con gli articoli 177 e 178”*, sicché i termini per proporre la revocazione ordinaria sono quelli previsti dall'art. 178, commi 1 e 4, e perciò, rispettivamente, 60 gg in caso di notificazione della sentenza e un anno dalla sua pubblicazione nell'ipotesi di mancata notifica; e tanto a valere per il vizio revocatorio di cui all'art. 202, co. 1, lett. f) e per quello individuato alla successiva lett. g).

Altrettanto oscura è la disciplina relativa all'instaurazione del giudizio, giacché, secondo l'art. 178, co. 4, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), cgc, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, mentre ai fini dell'instaurazione del giudizio l'art. 203, commi 2 e 3, cgc prevede che il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Giudice competente nei termini di cui all'art. 178, cgc.

La giurisprudenza della Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la Regione siciliana, prima dell'entrata in vigore del cgc, riteneva applicabile il procedimento previsto dall'art. 395, cpc, per cui, in via prudenziale e salvo quanto si dirà più avanti, entro il termine decadenziale si è proceduto a instaurare il contraddittorio notificando il ricorso alla Procura e a depositarlo davanti al Giudice nei 20 giorni successivi. Si procederà poi a notificare nei termini assegnati il decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia a questo giudizio si applica il regime previgente; a tal proposito si fa osservare che l'art. 1, allegato III, cgc reca un regime transitorio disponendo, quanto ai termini processuali, l'ultravigenza delle norme abrogate (R.D. 1214/1934 e 1038/1933) per i giudizi pendenti alla data della entrata in vigore del Codice (7.10.2016).

Si fa osservare che la sentenza revocanda n. 179/A/2015 è stata depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015, sicché il termine per proporre la revocazione ordinaria per conflitto con altra precedente sentenza passata in giudicato *ex art. 202, co. 1, lett. g)*, sarebbe quello di 60 gg decorrenti dalla notificazione della sentenza.

Non può mancarsi di osservare però che la sentenza oggetto del presente giudizio è stata impugnata con ricorso per Cassazione, per motivi di giurisdizione, e che il giudizio si è definito con sentenza pubblicata l'8.02.2018.

La proposizione del ricorso per Cassazione ha perciò impedito il passaggio in giudicato e anzi ha avuto come conseguenza l'applicabilità al giudizio *de quo* delle norme procedurali previgenti, giacché alla data di entrata in vigore del cgc (7.10.2016) il giudizio davanti alla Corte dei Conti non era stato ancora definito.

L'invocata regola dell'ultravigenza delle disposizioni processuali precedenti al cgc prevista dall'art. 1, All. III, rinvia agli artt. 68 e 70 del R.D. 1214/1934 e 106 e ss. del Regolamento n. 1038/1933, con la conseguenza che il termine per la proposizione del giudizio per revocazione è di 3 anni, decorrenti dall'8.02.2018, e che non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 178, co. 2, cgc.

A ben vedere la tempestività del giudizio di revocazione non sarebbe in discussione neppure se la decorrenza dei termini si individuasse dal giorno della notificazione della sentenza della Sezione d'appello, e perciò dal 29.07.2015; infatti in questa seconda prospettazione il termine per proporre la revocazione ordinaria sarebbe quello del 30.10.2018, cioè i tre anni successivi al 29.07.2015, comprese le tre finestre temporali della sospensione feriale dei termini processuali.

Giova, infine, segnalare che sebbene il previgente regime normativo non contemplasse l'intero spettro dei vizi revocatori, la giurisprudenza contabile riteneva possibile integrare le norme del R.D. con quelle contenute nel cpc, e ciò anche con riferimento alle ulteriori ipotesi di revocazione contenute negli artt. 395 e 397 cpc (cfr. C. Conti, Sez. Riun., 18.02.2003, n.1/A; Sez. I App., 28.05.2003, n. 162/A; Sez. I App, 24.09.2003, n. 318/A).

I. Sul vizio revocatorio per conflitto tra giudicati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 R.D. 1214/1934, art. 26, R.D. 1038/1933 e art. 395, co. 1, n. 5 cpc.

I.1 Individuazione per Giudice e giudizio delle sentenze confliggenti

Come rilevato in fatto, la Regione Siciliana si è attivata a più riprese per ottenere il recupero dei contributi indebitamente erogati agli enti della formazione mediante l'adozione di atti di annullamento in autotutela dei provvedimenti autorizzativi e dispositivi dei finanziamenti integrativi. Sulla legittimità di tali atti si è espresso il Giudice Amministrativo Siciliano. In particolare:

i) con ricorso iscritto al n. di r.g. 3582/2014, definito dal TAR Palermo, Sez. III, con sent. n. 190/2016 (doc. 10), depositata il 22.01.2016, e non appellata, l'Ente "C.I.P.A.A.T." di Ragusa impugnava il decreto n. 2579 del 05.06.2014 con il quale il Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale annullava i propri precedenti decreti n. 184 del 27.06.2006 e n. 589 del 22.12.2006 di concessione di un finanziamento integrativo pari a € 23.787,00 volto a coprire il costo del personale a valere sul

P.R.O.F. 2006. Più chiaramente, oggetto del ricorso era il legittimo esercizio o meno del potere di ritiro in autotutela del provvedimento amministrativo di integrazione dei contributi corrisposti all'Ente per la copertura di costi rivelatisi maggiori rispetto a quelli preventivati.

Il Giudice amministrativo palermitano, invocando in via preliminare gli argomenti spesi nella precedente sent. n. 2474/2015 a proposito della non estendibilità agli enti della formazione del divieto di assumere nuovo personale previsto dall'art. 20, co. 6 della LR n. 11/2010 per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, e da ciò traendo l'assunto per cui non può legittimamente vietarsi a soggetti privati, pur se fruitori di finanziamenti pubblici, di assumere nuovi dipendenti, con oneri evidentemente non a carico della finanza pubblica, respingeva l'impugnativa sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“in caso di indebita erogazione di denaro pubblico, l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l'Amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa (per tutte Consiglio di Stato, III, 21 gennaio 2015, n. 201)”*.

ii) con ricorso r.g. n. 3499/2014 E.F.A.L. (Ente per la Formazione e Addestramento dei Lavoratori) della Provincia di Trapani chiedeva l'annullamento *“del decreto n. 2587 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana del 5.6.2014, notificato il 23.7.2014, con il quale il Dirigente Generale: 1) ha annullato il D.D.G. n. 184 del 27.6.2006, nella parte in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, del progetto presentato dall'Ente EFAL Provinciale di Trapani, recante n. IF2006.A0045, dal titolo “DDF”; 2) ha disposto il recupero coatto della complessiva somma di Euro 44.533,22 sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, Bilancio della Regione Siciliana”*.

Con sent. n. 1516/2016 (doc. 11), non appellata, il TAR Palermo riconosceva la legittimità del recupero operato dalla Regione Sicilia, argomentando come “...*Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine alla non applicabilità del richiamato principio della non incrementabilità del finanziamento determinato con il PROF di un’annualità precedente, qualora l’integrazione sia stata disposta al solo fine di rimediare ad un’erronea quantificazione iniziale dell’importo da erogare (cfr. la decisione n. 1555 del 24 giugno 2015).*”

Tuttavia, nella presente controversia, benché l’ente ricorrente abbia dichiarato nel gravame che la maggiore somma ottenuta con il d.d.g. n. 184/2006 costituisse una mera rettifica dell’importo da finanziare, non viene fornito alcun argomento di prova a sostegno dell’affermazione, e neppure sulla natura e tipologia dell’errore che sarebbe stato commesso dall’Assessorato al momento dell’originaria quantificazione della somma oggetto di finanziamento.

Di contro, rileva il Collegio che il d.d.g. n. 184/2006 oggetto di revoca, nel motivare l’integrazione del finanziamento già ottenuto richiama le indicazioni contenute nel d.a. n. 1416 del 7 giugno 2006. Quest’ultimo decreto, nel suo preambolo, giustifica l’attribuzione di una maggiore somma all’ente ricorrente con l’esigenza di garantire “i livelli occupazionali di cui al combinato disposto degli art. 2 della legge regionale n. 25/93 e 39 della legge regionale 23/2002”.

L’integrazione era, quindi, disposta con l’intento di consentire che “a parità di ore assegnate sia garantito almeno lo stesso finanziamento per il personale”.

Sul punto, è lo stesso ricorrente a rilevare, nel gravame, che “parte di questi finanziamenti aggiuntivi sono stati decretati ed erogati al fine di coprire i maggiori costi della voce del personale derivante dai rinnovi contrattuali previsti dal CCNL FP”.

In sostanza, come emerge dal complessivo quadro ricavabile dalla documentazione versata in giudizio e dallo stesso contenuto del gravame, l’incremento del finanziamento è dipeso da fatti intervenuti successivamente alla sua erogazione, che esulavano dalla sussistenza di eventuali errori di calcolo o nella quantificazione dell’importo da finanziare sulla base le regole stabilite in fase di accesso al finanziamento.

Di conseguenza, a fronte di tale circostanza l'Assessorato ha correttamente applicato il condivisibile principio desumibile dal contenuto delle sentenze del giudice contabile, per il quale costituiscono un indebito, e devono essere oggetto di restituzione, quelle integrazioni che non trovano copertura nei decreti di finanziamento e che comportano un inammissibile aumento del finanziamento già concesso, in relazione a fatti sopravvenuti afferenti al costo del personale non contemplati al momento dell'erogazione del contributo”.

iii) con ricorso iscritto al r.g. n. 2867/2014, avanti il medesimo Giudice palermitano, l'Ente A.C.A.S. impugnava il decreto n. 2584/2014 avente a oggetto l'annullamento dei precedenti decreti nn. 184/2006 e 589/2006, con i quali l'Amministrazione regionale aveva concesso all'Ente, per il finanziamento del progetto “You Job”, un'integrazione per il costo del personale, disponendo in questo modo il recupero delle somme per un importo pari a € 98.229,48. Con sent. n. 1022/2017 (doc. 12), coperta da giudicato, il TAR Palermo riconosceva la legittimità del recupero operato dalla Regione Sicilia, statuendo che “*Il provvedimento impugnato prende le mosse da un'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, prot. n. G59029/GA del 12 settembre 2011, secondo cui: “1. l'accettazione del finanziamento, attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione, costituisce per l'ente di formazione il limite massimo di spesa finanziabile dall'amministrazione regionale; 2. la predeterminazione del finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato, ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso si obbliga a svolgere alle condizioni contenute nell'atto di adesione; 3. la stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione, quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, agevolmente desumibile sia sulla base del comune buon senso che in base ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria; 4. la valenza del decreto di finanziamento che misura a priori l'utilità dell'esternalizzazione della specifica attività di formazione; 5. l'assenza di norme primarie o secondarie che legittimano l'ente privato a richiedere, e l'Amministrazione*

regionale ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle predeterminate nel decreto di finanziamento originario; 6. la mancanza di regolamentazione delle integrazioni, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso, sia con il sistema vigente dell'affidamento privato ad enti di formazione, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il progetto formativo nei limiti del finanziamento.”

Il provvedimento dà poi atto della sentenza n. 2947/2012 del 29 ottobre 2012, con la quale la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura regionale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa; della sentenza n. 259/A/2013 del 19 settembre 2013 resa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, con cui è stata confermata la predetta sentenza n. 2947/2012, e dell'ulteriore sentenza n. 401 del 14 marzo 2014, resa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in relazione ad analoga fattispecie.

Richiamati poi i principi espressi dalla giurisprudenza sull'annullamento in autotutela degli atti che hanno importato esborso di denaro e dato conto delle osservazioni presentate dall'ente ACAS in riscontro alla nota prot. n. 22628 del 4 aprile 2013 di avvio del procedimento, l'Assessorato ha decretato l'annullamento degli atti di integrazione del finanziamento disposto a favore di ACAS e ha disposto il recupero.

La sintesi del contenuto del provvedimento sopra riportata consente di dar conto più chiaramente delle doglianze formulate dalla società interessata.

La prima censura è infondata.

Il decreto tiene conto delle osservazioni dell'ente e rispetto ad esse si preoccupa di chiarire che l'iter logico-giuridico caratterizzante le pronunce della Corte dei Conti “specialmente quello relativo alla non incrementabilità del finanziamento concesso in origine, non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura”.

Si tratta allora di vedere in concreto, con l'esame delle altre due censure, se si trattava di finanziamento di analoga natura e se il percorso argomentativo delle menzionate pronunce era utilizzabile per il caso in esame.

Il Collegio ritiene che ad entrambi quesiti debba darsi risposta affermativa.

La parte ricorrente sostiene che con l'integrazione, ora revocata, l'Assessorato avesse voluto rimediare ad un errore materiale riguardante il numero di mesi nei quali i lavoratori erano stati effettivamente utilizzati nei progetti e che in particolare non si fosse in origine tenuto conto di una 13ma mensilità, mentre nei casi sottoposti al giudice contabile le integrazioni erano intervenute per coprire costi ulteriori rispetto a quelli ammessi a finanziamento.

Che tale sia la reale ragione dell'integrazione del finanziamento a favore di ACAS disposto coi due decreti ora annullati la parte non dà piena prova ed anzi, vi sono in atti elementi probatori che militano in senso opposto.

Intanto va osservato che i decreti assessoriali di cui è stata disposta la revoca (depositati in giudizio dall'Avvocatura dello Stato) non riguardavano specificatamente la ricorrente, ma al contrario erano decreti con i quali si modificavano gli importi dei finanziamenti erogati a valere sul PROF 2006 di molti enti di formazione; né in essi vi è indicata, quale motivazione della rettifica in aumento, quella indicata in questa sede dalla ricorrente.

Di contro, come già osservato da questa sezione in analogo controversia "il d.d.g. n. 184/2006 oggetto di revoca, nel motivare l'integrazione del finanziamento già ottenuto richiama le indicazioni contenute nel d.a. n. 1416 del 7 giugno 2006. Quest'ultimo decreto, nel suo preambolo, giustifica l'attribuzione di una maggiore somma all'ente ricorrente con l'esigenza di garantire "i livelli occupazionali di cui al combinato disposto degli art. 2 della legge regionale n. 25/93 e 39 della legge regionale 23/2002". L'integrazione era, quindi, disposta con l'intento di consentire che "a parità di ore assegnate sia garantito almeno lo stesso finanziamento per il personale"" (sent. n. 1516 del 28 giugno 2016).

Non si tratta, quindi, di una peculiare situazione afferente l'odierna ricorrente, che dal 2015 si è riverberata sul PROF 2016, come prospettato in ricorso.

D'altronde che non vi sia correlazione e continuità tra il presunto errore di calcolo del costo del lavoro asseritamente commesso per il PROF 2005 (denominato "Lavoro 3° Millennio") e quello del 2006 è ampiamente spiegato dall'Assessorato nella relazione del 5 settembre 2016, prot. n. 47994, fornita in ossequio all'ordinanza istruttoria, nella quale si evidenzia, tra

l'altro, che anche le disposizioni di riferimento per i due progetti erano diverse e inspiegabilmente diversi erano gli importi integrativi richiesti a parità di ore di lavoro (n. 5.400).

Quanto poi al rinvio fatto nel decreto impugnato alle sentenze della corte dei Conti, se è pur vero che si tratta di pronunce rese inter alia e per anni diversi, ugualmente il richiamo ai principi che esse indicano ed applicano appare idoneo a supportare la decisione dell'Assessorato a salvaguardia del divieto di integrazione extra-bilancio dei finanziamenti (in arg. anche Tar Palermo, III, 22 gennaio 2016, n. 190, non sospesa da CGA, n. 597/16).

Si tratta, infatti, di pronunce che muovono dai dettami della circolare assessoriale dell'11 giugno 2004 n. 6/2004, contenente le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", circolare che disciplina anche il PROF 2006 di cui qui si discute".

iv) con ricorso proposto innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, l'Associazione Nuovo Cammino chiedeva la riforma della sentenza n. 807/2015 del TAR Palermo, concernente il finanziamento integrativo di un progetto a valere sul PROF 2009. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 287/2017 (doc. 13) ha riconosciuto la legittimità delle compensazioni operate dalla Regione Sicilia ribadendo l'assenza, nella disciplina di riferimento, di norme che consentono all'Amministrazione di operare integrazioni di finanziamento e statuendo che "La sussistenza del principio affermato dai giudici di primo grado (il principio secondo il quale nel caso di indebita erogazione di denaro pubblico sussiste in capo all'Amministrazione il potere di recupero mediante compensazione legale) è giustificata da diverse disposizioni. Per il Regolamento (CE) n.1083/2006 ha rilievo quanto previsto dall'art. 70: gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:...b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora... 2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile. Le modalità di

applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 sono contenute nel Regolamento (CE) n.1828/2006 di cui hanno rilievo: l'art. 28 (1, lettera o)) lì dove prevede una comunicazione alla Commissione su l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero, il successivo art. 30, prevede che rispetto alle comunicazioni effettuate ai sensi del precedente art. 28, si debbano fornire ulteriori informazioni tra le quali a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero; [...] c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni; d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero.

Il successivo Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni alla disciplina di diversi Fondi europei fra cui anche il Fondo sociale europeo, al n. 10 dei Considerando richiama l'attenzione al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare l'art. 175 espressamente prevede che le parti prima e terza del Regolamento n. 966/2012 si applichino anche al Fondo sociale europeo. Così che l'art. 23, paragrafo 1 di quest'ultimo regolamento concorre con le altre disposizioni già richiamate a consentire il recupero di quanto indebitamente percepito, se possibile - ma non solo - nell'esercizio nel quale l'indebito è stato accertato....La giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale stabilisce che le autorità amministrative nazionali devono attivarsi "prontamente" per recuperare i contributi irregolarmente concessi (Corte, causa C-201/02, punto 40; Tribunale, causa T-224/04, punti 51-55), ed esse debbono procedere, riguardo alle violazioni del diritto comunitario, con la stessa diligenza che impiegano per l'attuazione delle corrispondenti normative nazionali (Corte, causa C- 186/98, punto 11; Corte, causa C-68/98, punto 23).

Nel caso di specie si deve ritenere che l'azione dell'amministrazione appellata abbia rispettato la normativa interna e non abbia violato la normativa europea che considera ammissibile la possibilità che si proceda al recupero - anche attraverso la compensazione - delle somme indebitamente percepite dall'Associazione appellante, consentendosi così l'interruzione del pagamento quanto l'importo non è dovuto".

La pronuncia ora richiamata rileva significativamente, giacché con essa il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana non si è limitato a riconoscere la legittimità delle compensazioni operate dalla Regione Sicilia ma, altresì, ha rappresentato come sia lo stesso orientamento del giudice comunitario, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale, ad imporre che le autorità amministrative nazionali debbano attivarsi “prontamente” per recuperare i contributi irregolarmente concessi (CGCE, causa C-201/02, pt. 40; Tribunale CE, causa T-224/04, ptt. 51-55).

v) con ricorso r.g. n. 3436/2015, proposto innanzi al TAR Palermo, Ce.Fo.P. chiedeva l’annullamento del decreto dell’Assessorato regionale dell’Istruzione n. 6842/2015, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del decreto assessoriale n. 2290/SERV.GEST./04/FP del 24/11/2004 con cui era stata disposta l’erogazione di una anticipazione sull’importo complessivo degli arretrati contrattuali richiesti in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale.

Il Giudice Amministrativo siciliano, con sent. n. 251/2018 (doc. 14), non impugnata, rigettava il ricorso, richiamando gli insegnamenti giurisprudenziali racchiusi nelle precedenti pronunce dello stesso TAR nn. 807/2015, 3025/2017 e 1022/2017 e nella sentenza del CGA n. 287/2017 sull’illegittimità dell’integrazione dei finanziamenti e della conseguente doverosità dell’annullamento dei decreti che hanno disposto le integrazioni.

vi) con ricorso proposto avanti il TAR Palermo e iscritto al n. di r.g. 807/2016, l’Ente E.N.F.A.G.A. impugnava il decreto assessoriale n. 45 del 19/01/2016 con il quale il Direttore Generale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale annullava in autotutela i propri decreti n. 2908 del 21/12/2007 e n. 1062 del 7/04/2009 per l’integrazione di finanziamenti di una serie di progetti presentati da E.N.F.A.G.A. per lo svolgimento dell’attività di formazione del personale.

Con sent. n. 3025/2017 (doc. 15), non impugnata, il Giudice amministrativo respingeva il ricorso richiamandosi alle precedenti sentenze nn. 807/2015 e 1022/2017 dello stesso TAR, alla sentenza n. 287/2017 del CGARS (con riferimento all'insussistenza, nella normativa vigente, del principio secondo il quale la regione Siciliana sarebbe stata obbligata a coprire l'intero costo del personale degli enti di formazione) e alla sentenza n. 2947/2012 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti in merito all'illegittimità dell'incremento dei finanziamenti disposti in origine. Nel respingere il ricorso il Giudice palermitano precisava inoltre che *“sussiste sempre l'interesse pubblico all'annullamento di provvedimenti illegittimi che determinano l'indebita erogazione di denaro pubblico, senza che sia necessaria alcuna particolare motivazione, essendo rinvenibile la ragione dell'annullamento nella necessità di non disperdere denaro pubblico”*.

I.2 Sulla identità degli elementi strutturali fondamentali dei giudizi (contabile ed amministrativo): parti sostanziali, *petitum* e *causa petendi*

L'art. 395 n° 5 c.p.c., così come declinato dall'art. 202 comma 1 lett.g) del D.lgs. n. 174 del 26.08.2016, prevede, invero, che ricorra il rimedio della revocazione ordinaria quando *<< la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione >>*.

Come ben evidenziato in narrativa, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, nella sentenza n. 179/A/2015, ha escluso che la restituzione ed il recupero di quanto indebitamente erogato potesse incidere sulla determinazione del *quantum* della condanna restitutoria, sicché, la sentenza del Giudice d'appello, quivi censurata, interferisce con i giudicati del Giudice amministrativo – meglio identificati nel dettaglio al precedente I.1. in diritto – che hanno definito i giudizi proprio sulla legittimità dell'azione amministrativa di recupero delle somme indebitamente erogate agli enti di formazione.

Il parziale recupero delle somme, la cui legittimità è stata definitivamente accertata dal Giudice amministrativo, costituisce un ostacolo alla piena efficacia di giudicato della sentenza del Giudice contabile, sia pure sotto il ristretto profilo

della determinazione, effettività e conseguente imputazione al ricorrente del reale documento patrimoniale.

La revocazione della sentenza della Corte dei Conti emessa nel giudizio d'appello (doc. 1), impone un'interpretazione estensiva del concetto di identità delle parti. Le richiamate pronunce del CGARS e del TAR Sicilia (docc. 10, 11, 12, 13, 14 e 15), che hanno dichiarato la legittimità delle compensazioni operate dalla Regione Sicilia, seppur emesse in giudizi che non hanno visto il ricorrente quale parte diretta hanno spiegato effetto su parti e su fatti che hanno formato oggetto del giudizio contabile. Ciò rileva tanto più in ragione del fatto che il conflitto si è reso manifesto tra giudicati di ordini diversi: da un lato, la pronuncia *de qua*, a valere quale conclusione del procedimento di accertamento dell'illecito in tutti i suoi elementi e *sub*-elementi operato dal Giudice contabile e volto ad individuare con certezza l'evento di danno originato dal fatto illecito (=impoverimento delle risorse della Regione Sicilia a seguito di erogazioni aggiuntive in favore di enti che svolgevano attività di formazione), l'antigiuridicità del fatto illecito (=illegittimità delle predette erogazioni aggiuntive), l'individuazione dell'autore dell'illecito (=i soggetti che hanno adottato atti deliberativi e/o autorizzativi e che hanno concorso a generare l'indebita erogazione) e la sua colpevolezza; dall'altro lato le pronunce del Giudice amministrativo, che hanno concluso un giudizio "demolitorio", atto ad eliminare tutte le censure, in punto di legittimità, al recupero delle somme indebitamente erogate dalla Regione in favore degli enti che svolgevano attività di formazione.

In questo senso, è evidente che il tenore della locuzione "*..tra le parti..*" – di cui all'art. 395 n° 5 c.p.c., così come declinato dall'art. 202 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 174 del 26.08.2016 – non possa, nella circostanza *de qua*, essere circoscritto all'interno di una mera applicazione letterale del dato normativo, stante la manifesta differenza che il termine parte assume, sia in senso formale che sostanziale, nel giudizio contabile e nel giudizio amministrativo. Nel giudizio contabile, infatti, l'Amministrazione non è mai parte formale, ma è rappresentata

dal Pubblico Ministero, nella veste di sostituto processuale, mentre l'unica parte sostanziale che partecipa al giudizio contabile nella veste di inquisito è l'autore dell'illecito oggetto d'accertamento, e dunque l'autore o gli autori dell'indebito impoverimento delle risorse della Regione Sicilia a seguito di indebite erogazioni aggiuntive in favore di enti che svolgevano attività di formazione; autori che, nella specie, traslando i principi che permeano il sistema penale di accertamento del reato, sarebbero da individuare, attraverso l'istituto del concorso, non solo nei soggetti che hanno adottato atti deliberativi e/o autorizzativi e che hanno concorso a generare l'indebita erogazione, ma anche negli stessi destinatari dei predetti indebiti che hanno concorso all'impoverimento, ovvero proprio gli enti che svolgevano attività di formazione. Tuttavia, pur potendo i predetti enti rientrare, sotto il profilo sostanziale, nel concetto di autori dell'illecito (partecipanti alla sua formazione) seppur a titolo di concorso, la stringente struttura del giudizio contabile impone di limitare l'estensione del concetto di autore dell'illecito esclusivamente alle persone fisiche che operano per la P.A. con un rapporto di servizio.

Per contro, nel giudizio amministrativo, "demolitorio", atto ad eliminare tutte le censure, sotto un profilo di legittimità, al recupero delle somme indebitamente erogate dalla Regione in favore degli enti che svolgevano attività di formazione, le parti sono costituite, da un lato, dall'Amministrazione che ha attivato la procedura di recupero e dall'altro dai singoli enti formativi in danno dei quali viene rispettivamente esercitato il recupero.

Nel processo amministrativo vi è anche spazio per il controinteressato – e tale è il ricorrente, almeno in senso sostanziale perché direttamente interessato al "buon esito" del recupero –, condizione che però, in senso tecnico, deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto (in quanto questo, di norma, attribuisce

loro in via diretta una situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), non essendo qualificabili, invece, come controinteressati i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno coloro i quali non possano subire alcuna sorta di pregiudizio.

Accanto alla figura del controinteressato vi è quella del soggetto interveniente; due sono i requisiti che devono essere soddisfatti per la configurabilità dell'intervento adesivo dipendente: I) il primo, di carattere negativo, si traduce nella alterità dell'interesse vantato dall'interventore rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, giacché l'intervento è volto a tutelare un interesse diverso ma collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell'interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della corrispondente parte principale; II) il secondo requisito, di ordine positivo, esige che l'interventore sia in grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso.

Sul piano funzionale, pertanto, l'autore dell'illecito oggetto d'accertamento del Giudice contabile, pur non rivestendo il ruolo di controinteressato formale bensì sostanziale, non figurando nel provvedimento di recupero, potrebbe astrattamente intervenire nel giudizio amministrativo atto a demolire ogni censura all'azione di recupero delle somme indebitamente erogate, giacché la conferma del recupero determinerebbe – come determina nel caso dell'odierno ricorrente – un vantaggio per il responsabile dell'illecito contabile, poiché si ridurrebbe il *quantum* dell'accertando danno che quest'ultimo deve risarcire.

Allo stesso modo, si è già detto che, proprio per la struttura tecnica del giudizio contabile, i destinatari delle indebite erogazioni di somme oggetto dell'accertamento – e cioè proprio gli enti che svolgevano attività di formazione –, che ricoprono, invece, il ruolo di parte nel giudizio amministrativo “demolitorio”, pur potendo rientrare, sotto il profilo sostanziale, nel concetto di

autori dell'illecito (ovvero partecipanti alla sua formazione) seppur a titolo di concorso, in quanto beneficiari dell'impoverimento delle risorse pubbliche, sotto il profilo formale non possono trovare alcuno spazio nel medesimo giudizio contabile poiché non hanno un rapporto di servizio con la P.A.

E' chiaro, allora, che il conflitto di giudicati – proprio perché non ci potrà mai essere una coincidenza tra le parti formali del giudizio contabile e le parti formali del giudizio amministrativo – dovrà essere ricondotto a pronunce che spieghino i propri effetti tra tutti quei soggetti (chi con atti deliberativi, chi con atti autorizzativi, chi traendone un improprio ed ingiusto beneficio) che abbiano concorso a causare l'evento di danno, e quindi – come nel caso di specie – l'interferenza non può non tener conto degli enti di formazione che sono stati in prima battuta beneficiari di contribuzioni indebite e in seconda battuta destinatari della ripetizione. La loro sorte interferisce con la sorte del danneggiante, e ciò che conta è la diminuzione, prima, e la ricostituzione patrimoniale, dopo, che lega l'Amministrazione- una prima volta come creditrice del danneggiante e una seconda volta come creditrice dello stesso credito nei confronti degli enti di formazione- e il danneggiante, il quale prima del recupero è debitore e dopo il recupero nei confronti dei terzi qualora abbia già pagato diviene creditore dello stesso importo.

Analoghi ragionamenti devono compiersi con riguardo all'identificazione del *petitum* e della *causa petendi* nel giudizio contabile *de quo* e in quello amministrativo. Si è già detto che il *petitum* del giudizio contabile è, appunto, l'accertamento dell'illecito in tutti i suoi elementi con la condanna dell'autore al ristoro del danno provocato; mentre il *petitum* del giudizio amministrativo è la legittimità o meno dell'azione di recupero promossa dalla P.A., della quale l'illecito contabile costituisce inderogabile presupposto. Emerge in tutta evidenza l'assoluta identità di *causa petendi* dei due giudizi, giacché entrambi si fondano sull'esistenza di un illecito contabile che ha prodotto un impoverimento delle risorse della Regione Sicilia a seguito di erogazioni aggiuntive in favore di enti

che svolgevano attività di formazione e che ha, al contempo, indotto l'Amministrazione a dar corso all'azione di recupero.

In termini più netti, oggetto del controllo del Giudice contabile è l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito tra i quali c'è anche il danno da indebitivo oggettivo, ovvero l'impovertimento delle risorse pubbliche che si è consumato a cagione di un trasferimento che trova fondamento in una causa che in quanto antiggiuridica è oggettivamente indebita; impoverimento che, ai fini della configurazione e della sussistenza dell'illecito, deve perciò rimanere attuale. Dal versante del giudizio amministrativo l'oggetto è la legittimità dell'attività di recupero dell'indebitivo, azionata *more iudicium* dalla P.A., e che sortisce l'effetto di ridurre significativamente l'entità del danno. Vi è, dunque, un segmento dell'attività di accertamento del Giudice del controllo della regolarità della spesa che collide con l'attività di accertamento che compie il Giudice amministrativo.

Al di là della questione della separatezza e dell'autonomia tra giudizio amministrativo e giudizio contabile, ciò che rileva è il tema della certezza del danno, e quindi l'idoneità della sentenza del Giudice contabile ad assumere autorità di cosa giudicata sostanziale rispetto all'evento danno e alla sua quantificazione; tali elementi hanno contemporaneamente costituito oggetto di accertamento da parte del Giudice contabile come *sub*-elemento dell'elemento oggettivo dell'illecito erariale e come oggetto della verifica sul legittimo esercizio dell'azione di recupero, con accertamento della legittimità degli effetti giuridici dei relativi provvedimenti e conseguente immutabilità.

I.3 Interferenza tra i giudizi rispetto all'eliminazione dell'indebitivo oggettivo erogato a favore degli enti beneficiari

Il conflitto tra la sentenza del Giudice contabile e le sentenze del Giudice amministrativo attiene all'eliminazione dell'indebitivo oggettivo, che per il Giudice amministrativo è stato eliminato per mezzo del recupero mentre per il Giudice contabile non è stato eliminato.

E' evidente, allora, che l'indebito oggettivo e la sua effettiva esistenza, si pongono in un rapporto di presupposizione logico-giuridica rispetto all'evento del danno il quale nella sua manifestazione di effettiva diminuzione patrimoniale non può sottrarsi agli effetti giuridici definitivamente prodotti con l'azione di recupero.

Un'attenta lettura della parte motiva della sentenza revocanda (pg. 72 e ss., qui riportate al par. VII della narrativa alle pgg. 4-9) rivela l'errore commesso dal Giudice contabile laddove si limita a derubricare a mera partita contabile l'attività di recupero posta in essere nel concreto dall'Amministrazione; attività che ha, invece, portato a un sostanziale ripristino della perdita patrimoniale. Detta effettiva riduzione non può, dunque, non essere presa in considerazione dal Giudice contabile ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento da porre a carico degli autori dell'illecito perché la statuizione possa assumere autorità di cosa giudicata sostanziale.

La statuizione posta dalla Corte dei Conti in sede d'appello, come sopra ribadito, confligge con le pronunce del CGARS e del TAR Sicilia (docc. 11,12, 13,14 e 15) -che hanno dichiarato la legittimità delle compensazioni operate dalla Regione Sicilia - e - che - seppur emesse in giudizi che non hanno visto il ricorrente quale parte diretta - hanno spiegato effetto su parti e su fatti che hanno formato oggetto del giudizio contabile. Di talché, si profila un contrasto tra giudicati che, ai sensi dell'art. 395 n° 5 c.p.c. - così come declinato dall'art. 202 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 174 del 26.08.2016 - assume il tenore di vizio revocatorio della sentenza impugnata.

Ancor prima di concentrarsi sul prospettato contrasto, è bene, ai fini dell'ammissibilità del rimedio esperito, risolvere un apparente contrasto che potrebbe sorgere tra il tenore letterale dell'art. dell'art. 395 n° 5 c.p.c., così come declinato dall'art. 202 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 174 del 26.08.2016 - in forza del quale la sentenza revocanda deve essere contraria "*..ad altra precedente avente fra*

le parti autorità di cosa giudicata.” – e la collocazione temporale delle pronunce del CGARS e del TAR Sicilia rispetto alla sentenza revocanda.

Come precedentemente affermato in via preliminare in diritto, non può mancare di osservare, sul punto, che la sentenza oggetto del presente giudizio è stata impugnata con ricorso per Cassazione, per motivi di giurisdizione, e il giudizio si è definito con sentenza pubblicata l'8.02.2018. La proposizione del ricorso per Cassazione ha perciò impedito il passaggio in giudicato e anzi ha avuto come conseguenza l'applicabilità al giudizio *de quo* delle norme procedurali previgenti giacché alla data di entrata in vigore del CGC (7.10.2016) il giudizio davanti alla Corte dei Conti non era stato ancora definito, sicché, ai fini della delibazione del vizio revocatorio *de quo*, dovranno considerarsi apprezzabili tutte le pronunce del Giudice amministrativo che siano state emesse in periodo precedente rispetto al passaggio in giudicato della sentenza quivi revocanda.

Svolte queste brevissime considerazioni preliminari, è bene concentrarsi, ora, sul sollevato contrasto tra sentenza impugnata (doc. 1) e le pronunce del CGARS e del TAR Sicilia (docc. 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

Segnatamente, con la sentenza n. 00287/2017 (doc. 13), pronunciata nel procedimento n. 817/2015, instaurato da Associazione Nuovo Cammino contro l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, per la riforma della sentenza TAR Sicilia Palermo, sez. II, n. 807/2015, concernente finanziamento integrazione progetto a valere sul PROF 2009, Ingunzione di versamento importi progetto, che ha assunto autorità di giudicato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riconosciuto la legittimità delle compensazioni operate dalla Regione Sicilia, argomentando come << 4.L'odierna appellante ha dedotto – con il terzo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti – la violazione a falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'undici luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo. L'Associazione appellante critica la sentenza perché avrebbe fatto riferimento all'art. 23 di altro Regolamento (UE EURATOM) n. 966/2012,

richiamo ritenuto non pertinente né dirimente. Si insiste nel ritenere la compensazione disposta dall'Amministrazione appellata non conforme al diritto interno e soprattutto in contrasto con quanto disposto dall'art. 80 del Regolamento (CE) 1083/2006; il contrasto sarebbe ribadito anche con l'art. 132 del Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013, così come evidenziato nella Deliberazione n. 107 del 2015 della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana, alla quale rinvia la memoria di replica, e che è stata prodotta in atti in data 3 settembre 2015.

Il richiamo alle fonti europee – nel caso di specie – intende attirare l'attenzione del Collegio sulle modalità attraverso le quali l'amministrazione appellata ha agito per recuperare gli incrementi erroneamente concessi e qualificati come indebito oggettivo dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (ampiamente richiamata nella difesa dell'Avvocatura) e effettivamente non dovuti ai sensi della legge regionale n. 24 del 1976.

Il punto in questione è stato ben ricostruito nella sentenza di primo grado che ha poi ritenuto non fondate le censure proposte in primo grado perché pienamente vigente, nell'ordinamento comunitario, il principio secondo il quale nel caso di indebita erogazione di denaro pubblico sussiste in capo all'Amministrazione il potere di recupero mediante compensazione legale, e ciò anche perché l'applicazione del principio di integrità dei pagamenti ai beneficiari presuppone a monte la legittimità dell'erogazione e non può certo invocarsi a tutela di una situazione qualificata in termini di indebito esborso.

Le censure così come dedotte in appello non meritano di essere accolte e quindi, per le ragioni che seguono, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata anche per il punto qui in discussione vada confermata e l'appello respinto.

La sussistenza del principio affermato dai giudici di primo grado (il principio secondo il quale nel caso di indebita erogazione di denaro pubblico sussiste in capo all'Amministrazione il potere di recupero mediante compensazione legale) è giustificata da diverse disposizioni.

Per il Regolamento (CE) n.1083/2006 ha rilievo quanto previsto dall'art. 70: gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in

modo efficace; b) prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. 2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

Le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 sono contenute nel Regolamento (CE) n.1828/2006 di cui hanno rilievo: l'art. 28 (1, lettera o)) lì dove prevede una comunicazione alla Commissione su l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero, il successivo art. 30, prevede che rispetto alle comunicazioni effettuate ai sensi del precedente art. 28, si debbano fornire ulteriori informazioni tra le quali a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero; [...] c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni; d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero.

Il successivo Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni alla disciplina di diversi Fondi europei fra cui anche il Fondo sociale europeo, al n. 10 dei Considerando richiama l'attenzione al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare l'art. 175 espressamente prevede che le parti prima e terza del Regolamento n. 966/2012 si applichino anche al Fondo sociale europeo. Così che l'art. 23, paragrafo 1 di quest'ultimo regolamento concorre con le altre disposizioni già richiamate a consentire il recupero di quanto indebitamente percepito, se possibile - ma non solo - nell'esercizio nel quale l'indebito è stato accertato.

L'art. 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1033/2013 afferma che in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari. Il paragrafo 2 dello stesso art. 132 stabilisce che il pagamento di cui al

paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati: a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera; b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione. Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa. Quest'ultima disposizione consente quindi il recupero di pagamenti non dovuti nel contesto delle attività finanziate sul Fondo sociale europeo.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale stabilisce che le autorità amministrative nazionali devono attivarsi "prontamente" per recuperare i contributi irregolarmente concessi (Corte, causa C-201/02, punto 40; Tribunale, causa T-224/04, punti 51-55), ed esse debbono procedere, riguardo alle violazioni del diritto comunitario, con la stessa diligenza che impiegano per l'attuazione delle corrispondenti normative nazionali (Corte, causa C-186/98, punto 11; Corte, causa C-68/98, punto 23).

Nel caso di specie si deve ritenere che l'azione dell'amministrazione appellata abbia rispettato la normativa interna e non abbia violato la normativa europea che considera ammissibile la possibilità che si proceda al recupero – anche attraverso la compensazione – delle somme indebitamente percepite dall'Associazione appellante, consentendosi così l'interruzione del pagamento quanto l'importo non è dovuto>>.

La pronuncia ora richiamata rileva significativamente, giacché con essa il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana non si è limitato a riconoscere la legittimità delle compensazioni operate dalla Regione Sicilia, ma, altresì, ha rappresentato come sia lo stesso orientamento comunitario, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale, ad imporre che le autorità amministrative nazionali debbano attivarsi "prontamente" per recuperare i contributi irregolarmente concessi (Corte, causa C-201/02, pt. 40; Tribunale, causa T-224/04, ptt. 51-55). Sicché, anche alla luce della richiamata giurisprudenza comunitaria, non è possibile continuare a negare – come pretenderebbe, invece, la Corte dei Conti – che l'attività di recupero

dell'indebito, azionata dalla Pubblica Amministrazione, sortisce l'effetto di ridurre significativamente l'attualità del danno. Vi è, dunque, un segmento dell'attività di accertamento del Giudice della correttezza del governo delle risorse pubbliche che entra in collisione con l'attività di accertamento compiuta dal Giudice amministrativo.

Analogamente, con la sentenza n. 190/2016 (doc. 10), pronunciata nel procedimento n. 3582/2014 – promosso da “C.I.P.A.A.T.” di Ragusa contro l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, per l'annullamento << del decreto del Direttore generale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale n. 2579 del 5 giugno 2014 >> –, che ha assunto autorità di cosa giudicata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha riconosciuto la legittimità del recupero operato dalla Regione Sicilia, argomentando come <<1. Oggetto del ricorso è il ritiro in autotutela del provvedimento di integrazione dei contributi corrisposti all'ente di formazione ricorrente per la copertura dei costi del personale, i quali erano risultati maggiori rispetto a quelli preventivati.

Tale provvedimento è stato motivato con riferimento alla circostanza che veniva in considerazione un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. con conseguente obbligo di recupero. Si è, in particolare, richiamata la sentenza la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 2947 del 29 ottobre 2012, confermata in appello con la sentenza n. 259/A/2013 del 2013, che aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa e contabile per analoghe fattispecie di incremento dei contributi concessi ad altri enti di formazione.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio della salvaguardia occupazionale di cui all'art. 2 della l.r. n. 25/1993 e all'art. 39 della l.r. n. 23/2002; si afferma, in particolare, che al personale impiegato nelle attività formative finanziate dalla Regione dovrebbe essere riconosciuto un trattamento retributivo conforme a quello previsto dal contratto collettivo con conseguente legittimità dell'integrazione del finanziamento già concesso se insufficiente a garantire lo stesso.

La doglianza è infondata.

Come ritenuto nella sentenza di questa sezione n. 2474 del 7 ottobre 2015, alle cui ampie motivazioni, per esigenze di sintesi si rinvia, la circostanza che in Sicilia gli enti della formazione abbiano come entrata principale i contributi regionali e che siano previste forme di sostegno al reddito di una parte - necessariamente limitata - degli operatori non deve fare dimenticare che l'Amministrazione regionale non ha alcun rapporto diretto con gli stessi, che sono e rimangono dipendenti privati. L'unico obbligo, che grava sulla Regione, è, infatti, quello di erogare agli enti, i cui progetti sono stati inseriti nei PROF o in altri strumenti equivalenti, i contributi previsti e di verificare la loro corretta utilizzazione.

Ne deriva che l'ente ricorrente non poteva vantare alcun diritto all'integrazione del finanziamento precedentemente concesso per sostenere i maggiori costi del personale, che avrebbe dovuto coprire con propri fondi.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale si deduce che non avrebbe potuto essere violato l'affidamento incolpevole riposto sulla stabilità dell'integrazione del finanziamento precedentemente concesso.

E', infatti, incontroverso l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, in caso di indebita erogazione di denaro pubblico, l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del poterdovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l'Amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa (per tutte Consiglio di Stato, III, 21 gennaio 2015, n. 201).

Nella specie veniva in considerazione l'indebita erogazione di € 23.787,00 e, come detto, in analoghe fattispecie di incremento dei contributi concessi ad altri enti di formazione la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con sentenza n. 2947 del 29 ottobre 2012, confermata in appello con la sentenza n. 259/A/2013 del 2013, aveva riconosciuto sussistente una fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile.

4. Infondato è anche l'ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, in quanto non sussisterebbero adeguate ragioni di pubblico interesse alla

base della revoca del finanziamento integrativo e non sarebbero state adeguatamente valutati gli interessi dei dipendenti della ricorrente.

Come detto al punto precedente l'indebita erogazione di una consistente somma di denaro pubblico rappresentava di per sé un'adeguata giustificazione del provvedimento di recupero.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Si ritiene di compensare le spese tenuto conto dei diversi pronunciamenti intervenuti nella fase cautelare>>.

Analogamente, con la sentenza n. 1516/2016, che ha assunto autorità di giudicato (doc. 11), pronunciata nel procedimento n. 3499/2014, promosso da E.F.A.L. (Ente per la Formazione e Addestramento dei Lavoratori) della Provincia di Trapani contro l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, avverso il decreto n. 2587 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana del 5.6.2014, notificato il 23.7.2014, con il quale il Dirigente Generale: 1) ha annullato il D.D.G. n. 184 del 27.6.2006, nella parte in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, del progetto presentato dall'Ente EFAL Provinciale di Trapani, recante n. IF2006A0045, dal titolo "DDF"; 2) ha disposto il recupero coatto della complessiva somma di Euro 44.533,22 sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, Bilancio della Regione Siciliana, , il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha riconosciuto la legittimità del recupero operato dalla Regione Sicilia, argomentando come << Con ricorso, notificato il 5 novembre 2014 e depositato il successivo 21 novembre, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto n. 2587/2014, con il quale l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale ha annullato il d.d.g. n. 184/2006, nella parte in cui aumentava l'importo del contributo in origine erogato al ricorrente per il finanziamento di un progetto a valere sul PROF 2006, disponendo il recupero coatto delle somme assegnate a titolo di integrazione del finanziamento.

Il gravame è affidato a un unico motivo di impugnazione, con il quale si contesta la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 24/1976, dell'art. 2 comma 1 L.R. n. 25/1993, dell'art. 39, comma 3 L.R. n. 23 del 2002, nonché l'eccesso di potere per violazione del D.A. n. 1416/2006, la manifesta ingiustizia e la violazione del principio di ragionevolezza.

Secondo la tesi di parte ricorrente, l'Assessorato avrebbe impropriamente addotto a motivo della revoca le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti in taluni giudizi, con i quali si è affermata la responsabilità amministrativa contabile dei funzionari della Regione che avevano erogato ad enti operanti nel settore della formazione professionale maggiori somme rispetto a quelle in origine finanziate.

In particolare, secondo dette pronunce l'attribuzione di un supplemento di finanziamento era da reputarsi illegittima in quanto non è consentito agli enti operanti nel settore della formazione professionale "di scaricare sull'erario regionale i propri costi di impresa asseritamente cresciuti nel corso dell'espletamento dell'attività di formazione".

Parte ricorrente contesta l'equiparazione dell'integrazione ottenuta a quelle ritenute non ammissibili dal giudice contabile e afferma che la maggiore somma le era stata legittimamente riconosciuta in conseguenza di un errore materiale cui era incorsa l'Amministrazione regionale in fase di finanziamento circa l'entità del costo del personale adibito alle attività formative.

L'Assessorato intimato si è costituito in giudizio senza formulare difese scritte e depositando documentazione relativa ai fatti oggetto di causa.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2016, uditi per le parti i difensori presenti come da verbale e su loro conforme richiesta, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine alla non applicabilità del richiamato principio della non incrementabilità del finanziamento determinato con il PROF di un'annualità precedente, qualora l'integrazione sia stata disposta al solo fine di rimediare ad un'erronea quantificazione iniziale dell'importo da erogare (cfr. la decisione n. 1555 del 24 giugno 2015).

Tuttavia, nella presente controversia, benché l'ente ricorrente abbia dichiarato nel gravame che la maggiore somma ottenuta con il d.d.g. n. 184/2006 costituisse una mera rettifica

dell'importo da finanziare, non viene fornito alcun argomento di prova a sostegno dell'affermazione, e neppure sulla natura e tipologia dell'errore che sarebbe stato commesso dall'Assessorato al momento dell'originaria quantificazione della somma oggetto di finanziamento.

Di contro, rileva il Collegio che il d.d.g. n. 184/2006 oggetto di revoca, nel motivare l'integrazione del finanziamento già ottenuto richiama le indicazioni contenute nel d.a. n. 1416 del 7 giugno 2006. Quest'ultimo decreto, nel suo preambolo, giustifica l'attribuzione di una maggiore somma all'ente ricorrente con l'esigenza di garantire "i livelli occupazionali di cui al combinato disposto degli art. 2 della legge regionale n. 25/93 e 39 della legge regionale 23/2002".

L'integrazione era, quindi, disposta con l'intento di consentire che "a parità di ore assegnate sia garantito almeno lo stesso finanziamento per il personale".

Sul punto, è lo stesso ricorrente a rilevare, nel gravame, che "parte di questi finanziamenti aggiuntivi sono stati decretati ed erogati al fine di coprire i maggiori costi della voce del personale derivante dai rinnovi contrattuali previsti dal CCNL FP".

In sostanza, come emerge dal complessivo quadro ricavabile dalla documentazione versata in giudizio e dallo stesso contenuto del gravame, l'incremento del finanziamento è dipeso da fatti intervenuti successivamente alla sua erogazione, che esulavano dalla sussistenza di eventuali errori di calcolo o nella quantificazione dell'importo da finanziare sulla base le regole stabilite in fase di accesso al finanziamento.

Di conseguenza, a fronte di tale circostanza l'Assessorato ha correttamente applicato il condivisibile principio desumibile dal contenuto delle sentenze del giudice contabile, per il quale costituiscono un indebito, e devono essere oggetto di restituzione, quelle integrazioni che non trovano copertura nei decreti di finanziamento e che comportano un inammissibile aumento del finanziamento già concesso, in relazione a fatti sopravvenuti afferenti al costo del personale non contemplati al momento dell'erogazione del contributo.

Alla luce di quanto suesposto, il ricorso va respinto in quanto infondato>>.

Parimenti, con la sentenza n. 1022/2017 (doc. 12), pronunciata nel procedimento n. 02867/2014, promosso da Acas Associazione Centri Azioni di

Sviluppo contro l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, per l'annullamento << del D.D.G. n. 2581 del 5 giugno 2014 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione siciliana - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, comunicato alla ricorrente a mezzo PEC in data 23 luglio 2014;

- del provvedimento non conosciuto con il quale l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha disposto la trattenuta del predetto importo a detrazione delle somme spettanti alla ricorrente per il finanziamento concesso all'ente per la realizzazione di alcuni progetti a valere sull'Avviso n. 20/2011 (DDS n. 3894/2012, DDS n. 3878/2012 e DDS n. 3818/2012)", che ha assunto autorità di cosa giudicata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha riconosciuto la legittimità del recupero operato dalla Regione Sicilia, argomentando come << Con ricorso notificato il 10 - 14 ottobre 2014 e ritualmente depositato l'associazione ricorrente si doleva del D.D.G. n. 2581 del 5 giugno 2014 che annullava i precedenti DD.DD.GG. n. 184 del 27 giugno 2006 e n. 589 del 22 dicembre 2006, con i quali l'Amministrazione regionale aveva concesso all'ente odierno ricorrente per il finanziamento del progetto denominato "YOU JOB"- IF 2006.A0058 un'integrazione per il costo del personale, e conseguentemente disponeva il recupero della somma di € 98.229,48.

A sostegno della domanda di annullamento deduceva: 1) violazione della normativa in tema di procedimento amministrativo e di partecipazione del privato all'interno di tale procedimento; 2) violazione del Regolamento CE N. 1083/2006, in quanto le somme riconosciute con i menzionati DD.DD.GG. mi. 184 e 589 non comportano un'integrazione delle somme ammesse a finanziamento, ma erano state riconosciute dall'Amministrazione al fine di sanare un errore materiale del Servizio Programmazione dell'Assessorato nella determinazione del fabbisogno di ACAS in termini di costo del personale per l'annualità 2006 del PROF, errata quantificazione effettuata sulla base del controllo operato dall'Ispettorato Regionale del Lavoro sui costi del personale degli enti nell'ambito del PROF 2004, e che poi era stato reiterato anche nella quantificazione delle somme relative al PROF 2005 e 2006; 3) violazione e falsa

applicazione dell'art. 2909 c.c. ed eccesso di potere: il presupposto fondante il provvedimento di annullamento e conseguente recupero delle somme già erogate è dato da tre pronunce della Corte dei Conti, che però non hanno visto in alcun modo l'associazione odierna ricorrente quale parte evocata in giudizio ed hanno per di più riguardato annualità diverse da quelle oggetto del presente giudizio.

In data 10 novembre 2014 si costituiva l'amministrazione intimata, depositando documentazione.

Con ordinanza n. 817 del 20 novembre 2014 veniva accolta la domanda cautelare.

Le parti producevano difese scritte e con ordinanza collegiale istruttoria n. 2896/2015, reiterata con ordinanza n. 1800/2016, si richiedeva al resistente Assessorato Regionale "la documentazione (quali linee guida, vademecum ecc.) contenente le regole da applicare per il calcolo della voce del costo del personale per la realizzazione di progetti formativi a valere sul P.R.O.F. 2005, unitamente a una relazione che contenga documentati chiarimenti in ordine al metodo di calcolo adoperato per quantificare l'importo del finanziamento (riconosciuto con il d.a. 563 dell'11 marzo 2005 e pari a € 440.002,23) dei progetti formativi presentati dalla ricorrente A.C.A.S., con particolare riferimento alla voce relativa al costo del personale da impiegare nei suddetti progetti".

L'Assessorato regionale provvedeva ad adempiere in data 6 settembre 2016.

In vista della trattazione del merito parte ricorrente depositava memoria difensiva e all'udienza pubblica del 6 marzo 2017 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

Il provvedimento impugnato prende le mosse da un'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, prot. n. G59029/GA del 12 settembre 2011, secondo cui: "1. l'accettazione del finanziamento, attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione, costituisce per l'ente di formazione il limite massimo di spesa finanziabile dall'amministrazione regionale; 2. la predeterminazione del finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato, ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso si obbliga a svolgere alle condizioni contenute nell'atto di

adesione; 3. la stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione, quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, agevolmente desumibile sia sulla base del comune buon senso che in base ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria; 4. la valenza del decreto di finanziamento che misura a priori l'utilità dell'esternalizzazione della specifica attività di formazione; 5. l'assenza di norme primarie o secondarie che legittimano l'ente privato a richiedere, e l'Amministrazione regionale ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle predeterminate nel decreto di finanziamento originario; 6. la mancanza di regolamentazione delle integrazioni, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso, sia con il sistema vigente dell'affidamento privato ad enti di formazione, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il progetto formativo nei limiti del finanziamento.”

Il provvedimento dà poi atto della sentenza n. 2947/2012 del 29 ottobre 2012, con la quale la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura regionale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa; della sentenza n. 259/A/2013 del 19 settembre 2013 resa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, con cui è stata confermata la predetta sentenza n. 2947/2012, e dell'ulteriore sentenza n. 401 del 14 marzo 2014, resa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in relazione ad analoga fattispecie.

Richiamati poi i principi espressi dalla giurisprudenza sull'annullamento in autotutela degli atti che hanno importato esborso di denaro e dato conto delle osservazioni presentate dall'ente ACAS in riscontro alla nota prot. n. 22628 del 4 aprile 2013 di avvio del procedimento, l'Assessorato ha decretato l'annullamento degli atti di integrazione del finanziamento disposto a favore di ACAS e ha disposto il recupero.

La sintesi del contenuto del provvedimento sopra riportata consente di dar conto più chiaramente delle doglianze formulate dalla società interessata.

La prima censura è infondata.

Il decreto tiene conto delle osservazioni dell'ente e rispetto ad esse si preoccupa di chiarire che l'iter logico-giuridico caratterizzante le pronunce della Corte dei Conti "specialmente quello relativo alla non incrementabilità del finanziamento concesso in origine, non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura".

Si tratta allora di vedere in concreto, con l'esame delle altre due censure, se si trattava di finanziamento di analoga natura e se il percorso argomentativo delle menzionate pronunce era utilizzabile per il caso in esame.

Il Collegio ritiene che ad entrambi quesiti debba darsi risposta affermativa.

La parte ricorrente sostiene che con l'integrazione, ora revocata, l'Assessorato avesse voluto rimediare ad un errore materiale riguardante il numero di mesi nei quali i lavoratori erano stati effettivamente utilizzati nei progetti e che in particolare non si fosse in origine tenuto conto di una 13ma mensilità, mentre nei casi sottoposti al giudice contabile le integrazioni erano intervenute per coprire costi ulteriori rispetto a quelli ammessi a finanziamento.

Che tale sia la reale ragione dell'integrazione del finanziamento a favore di ACAS disposto coi due decreti ora annullati la parte non dà piena prova ed anzi, vi sono in atti elementi probatori che militano in senso opposto.

Intanto va osservato che i decreti assessoriali di cui è stata disposta la revoca (depositati in giudizio dall'Avvocatura dello Stato) non riguardavano specificatamente la ricorrente, ma al contrario erano decreti con i quali si modificavano gli importi dei finanziamenti erogati a valere sul PROF 2006 di molti enti di formazione; né in essi vi è indicata, quale motivazione della rettifica in aumento, quella indicata in questa sede dalla ricorrente.

Di contro, come già osservato da questa sezione in analoga controversia "il d.d.g. n. 184/2006 oggetto di revoca, nel motivare l'integrazione del finanziamento già ottenuto richiama le indicazioni contenute nel d.a. n. 1416 del 7 giugno 2006. Quest'ultimo decreto, nel suo preambolo, giustifica l'attribuzione di una maggiore somma all'ente ricorrente con l'esigenza di garantire "i livelli occupazionali di cui al combinato disposto degli art. 2 della legge regionale n. 25/93 e 39 della legge regionale 23/2002". L'integrazione era, quindi, disposta con l'intento di consentire che "a parità di ore assegnate sia garantito almeno lo stesso finanziamento per il personale"" (sent. n. 1516 del 28 giugno 2016).

Non si tratta, quindi, di una peculiare situazione afferente l'odierna ricorrente, che dal 2015 si è riverberata sul PROF 2016, come prospettato in ricorso.

D'altronde che non vi sia correlazione e continuità tra il presunto errore di calcolo del costo del lavoro asseritamente commesso per il PROF 2005 (denominato "Lavoro 3° Millennio") e quello del 2006 è ampiamente spiegato dall'Assessorato nella relazione del 5 settembre 2016, prot. n. 47994, fornita in ossequio all'ordinanza istruttoria, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che anche le disposizioni di riferimento per i due progetti erano diverse e inspiegabilmente diversi erano gli importi integrativi richiesti a parità di ore di lavoro (n. 5.400).

Quanto poi al rinvio fatto nel decreto impugnato alle sentenze della corte dei Conti, se è pur vero che si tratta di pronunce rese inter alia e per anni diversi, ugualmente il richiamo ai principi che esse indicano ed applicano appare idoneo a supportare la decisione dell'Assessorato a salvaguardia del divieto di integrazione extra-bilancio dei finanziamenti (in arg. anche Tar Palermo, III, 22 gennaio 2016, n. 190, non sospesa da CGA, n. 597/16).

Si tratta, infatti, di pronunce che muovono dai dettami della circolare assessoriale dell'11 giugno 2004 n. 6/2004, contenente le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", circolare che disciplina anche il PROF 2006 di cui qui si discute.

Si aggiunga, infine, che diverso è il caso deciso sempre da questa Sezione con la sentenza n. 1555/2015, più volte richiamata dalla difesa di ACAS, ove si è esclusa l'illegittimità della rettifica, solo perché in virtù di un errore nella trasmissione della documentazione da parte dell'Ispettorato, era stato dapprima previsto un finanziamento per due iniziative, invece che per i quattro progetti presentati dall'ente ricorrente nell'ambito del PROF 2005.

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato>>.

Analogamente, con la sentenza n. 3025/2017 (doc. 14), pronunciata nel procedimento n. 807/2016 – promosso da "Centro E.N.F.A.G.A.", contro l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, per l'annullamento <<del decreto assessoriale n. 45 del 19 gennaio 2016, pubblicato sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 21 gennaio 2016, avente a oggetto l'annullamento in autotutela del

decreto assessoriale n. 2908 del 21 dicembre 2007 con riferimento al D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007, anch'esso annullato in autotutela, e il Decreto Assessoriale n. 1062 del 7 aprile 2009, con riferimento al D.D.G. n. 1116 del 18 gennaio 2009 anch'esso annullato in autotutela; con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da ENFAGA Palermo e di seguito indicati: IF2007A0048, recante il titolo "AGRICULT" (Prot. n. 0865), "NUOVO PROGRESSO" (prot. n. 0862), "ORION" (prot. n. 0863), e "FANTASY" (prot. n. 0864) integrazioni pari ad Euro 67.047,81; IF2007C0152 dal titolo "PETER PAN"- integrazione pari a Euro 17.351,41 (con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009) e pari a Euro 59.128,92 (con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007)>> -, che ha assunto autorità di cosa giudicata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha riconosciuto la legittimità del recupero operato dalla Regione Sicilia, argomentando come << le varie censure articolate con il ricorso in epigrafe sono state già esaminate, e ritenute prive di fondamento, in diverse sentenze di questo Tribunale (sentenza n. 807/2015, n. 1022/2017) e del C.G.A. (decisione n. 287/2017); non possono pertanto non essere richiamati i percorsi logici posti a fondamento di tali pronunzie che il collegio condivide e che, nella presente sede, conferma.

Appare comunque utile brevemente puntualizzare che la decisione del C.G.A. n. 287/2017 esclude in particolare che dalla normativa primaria di riferimento possa trarsi il principio - invocato nel primo motivo di ricorso - secondo il quale la regione Siciliana sarebbe obbligata a coprire l'intero costo del personale degli enti di formazione, mentre le sentenze della Corte dei Conti richiamate nel provvedimento impugnato (vedi in particolare sentenza n. 2947/2012 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, il cui nucleo motivazionale è stato confermato dalla sentenza n. 259/A/2013 della Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana) contengono ampie motivazioni sulla illegittimità dell'incremento dei finanziamenti originariamente disposti, che non può non ritenersi contrario ai principi desumibili dalla normativa in materia di finanziamenti alla formazione professionale, in tali pronunzie dettagliatamente ricostruita.

Con il secondo motivo sostiene il ricorrente che l'amministrazione regionale non potrebbe più intervenire sui finanziamenti disposti dopo l'approvazione del rendiconto sull'attività espletata. La tesi del ricorrente risulta invero singolare, in quanto è chiaro che la rendicontazione dell'attività svolta ha quale presupposto la legittimità dei provvedimenti di finanziamento disposti, mentre la questione oggetto dei provvedimenti impugnati e della presente controversia è proprio la legittimità dell'atto di annullamento di tali finanziamenti, in quanto ritenuti illegittimi.

In ogni caso, con il motivo in esame, il ricorrente sostiene di essere titolare di un diritto soggettivo alla erogazione delle somme previste, questione che - astrattamente considerata, senza alcuna valutazione in ordine alla sua fondatezza - evidentemente esula dalla legittimità dei provvedimenti impugnati e dalla stessa giurisdizione del G.A.

Con riguardo alla carenza di motivazione, eccepita con il terzo motivo di ricorso, appare opportuno richiamare la sentenza del C.G.A. n. 287/2017 e la numerosa giurisprudenza ivi citata, che ha precisato che sussiste sempre l'interesse pubblico all'annullamento di provvedimenti illegittimi che determinano l'indebita erogazione di denaro pubblico, senza che sia necessaria alcuna particolare motivazione, essendo rinvenibile la ragione dell'annullamento nella necessità di non disperdere denaro pubblico.

L'ultimo motivo di ricorso è infondato in quanto il termine di 18 mesi previsto dall'art. 21 nonies, per l'adozione di atti di autotutela che incidano su provvedimenti concessivi di finanziamenti, non può che decorrere dall'entrata in vigore della disposizione di legge che ha introdotto tale termine, che quindi, nella fattispecie che viene in rilievo, non era ancora trascorso, al momento della adozione del provvedimento impugnato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2708/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata).

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo>>.

In questo senso, non si può sottacere come il Tribunale Amministrativo, con la richiamata pronuncia, abbia attribuito autorità di giudicato al recupero effettuato dalla Regione Sicilia in danno dell'Ente di formazione E.N.F.A.G.A., con un

inevitabile riflesso sulla condanna risarcitoria comminata dalla Corte dei Conti al ricorrente.

Da ultimo, con la sentenza n. 00251/2018 (doc. 15), pronunciata nel procedimento n. 3436/2015, – instaurato da Ce.Fo.P. Centro di Formazione Professionale (uno degli Enti in favore del quale l'erogazione di integrazioni al finanziamento è stata contestata all'Assessore Incardona) contro l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, per l'annullamento del decreto dell'Assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale n. 6842 del 28 settembre 2015, con il quale è stato annullato in autotutela il decreto assessoriale n. 2290/SERV.GEST./04/FP del 24 novembre 2004, che, giusta intesa del 19 maggio 2004 tra l'Assessorato, alcuni Enti di formazione professionale, tra cui il Ce.Fo.P, e le organizzazioni sindacali ha disposto, in ragione della disponibilità di € 8.399.102,91, l'erogazione di una anticipazione sull'importo complessivo degli arretrati contrattuali richiesti, in applicazione del CCNL 1998/2003 in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 24/1976 –, che ha assunto autorità di giudicato, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha riconosciuto la legittimità dell'attività di recupero posta in essere dalla Regione Sicilia, argomentando come << *Il ricorso è infondato, in linea con i numerosi precedenti di questo Tribunale su questioni analoghe a quelle oggetto della presente controversia.*

In particolare questioni sovrapponibili a quelle oggetto della presente controversia sono state già esaminate e respinte con le sentenze di questo Tribunale n. 3025/2017, n. 807/2015, n. 1022/2017 e con la decisione del CGA n. 287/2017, con la quale è stato confermato l'orientamento assunto in primo grado.

Nel rinviare alle motivazioni di tali pronunzie, sembra opportuno puntualizzare che il provvedimento impugnato determina l'annullamento in autotutela di un decreto di finanziamento rispetto al quale la posizione del ricorrente è, per costante ricostruzione giurisprudenziale, di interesse legittimo.

L'accordo al quale il ricorso fa riferimento non determina alcuna obbligazione civile, operando solo su un piano politico e sindacale; peraltro diversamente opinando, ove la pretesa di parte ricorrente, circa il mantenimento dell'integrazione del finanziamento disposta – e poi annullata – fosse di diritto soggettivo, questo Tribunale sarebbe privo di giurisdizione rispetto alla presenta controversia.

In ordine alla ricostruzione della normativa primaria che regola la materia e quindi in merito all'infondatezza delle argomentazioni sviluppate in ricorso che ritiene ammissibile, se non doverosa, l'integrazione del finanziamento disposto a favore degli enti della formazione, a copertura dell'aumento dei costi per il personale, appare sufficiente rinviare alle diffuse argomentazioni sviluppate dal C.G.A. nella decisione n. 287/2017 ed alle sentenze della Corte dei Conti, di primo e secondo grado, richiamate nel provvedimento impugnato.

Privi di fondamento sono anche i motivi procedurali articolati in ricorso.

In merito è bene chiarire che il termine di 18 mesi, per l'adozione di atti di autotutela che incidano su provvedimenti di finanziamento, non è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie che viene in rilievo (cfr. sentenze di questo tribunale n. 3025/2017 e n. 2708/2017 e giurisprudenza ivi richiamata); ciò considerato il collegio ritiene legittimo l'annullamento di un atto con il quale è stato disposto un finanziamento in realtà non dovuto, e disposto in contrasto alle norme che regolano la materia, anche a distanza di tempo, sussistendone certamente le ragioni di pubblico interesse, insite nell'evitare l'indebito esborso di denaro pubblico.

Per quanto riguarda la mancata comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, la censura rimane su un piano meramente formale, in quanto parte ricorrente non avrebbe potuto addurre alcun elemento utile per la determinazione finale dell'amministrazione, a fronte dell'illegittimità dell'integrazione dei finanziamenti disposti (così come accertato dalla numerosa giurisprudenza che si è pronunciata in merito) e della doverosità dell'annullamento dei decreti che tali integrazioni hanno disposto.

In linea con la più avvertita giurisprudenza amministrativa, ritiene il collegio che tali censure non possano essere favorevolmente apprezzate, ove non supportate da un interesse sostanziale dell'interessato; conseguentemente nel caso che viene in rilievo il motivo è infondato. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto>>. In questo senso, non si può

sottacere come il Tribunale Amministrativo, con la richiamata pronuncia, abbia attribuito autorità di giudicato al recupero effettuato dalla Regione Sicilia in danno dell'Ente di formazione C.E.F.O.P., con un inevitabile riflesso sulla condanna risarcitoria comminata dalla Corte dei Conti ad Incardona e per la cui revocazione vi è causa.

Alla luce delle soprarichiamate pronunce, appare evidente che tramite la restituzione – ovvero il recupero di quanto erogato, effettuato dalla Regione nei confronti degli Enti –, è venuta meno la diminuzione patrimoniale sofferta dall'Amministrazione Regionale, di talché la sentenza impugnata contiene un vizio revocatorio che ne impedisce il passaggio in giudicato.

La revocazione è, dunque, giustificata da un'interpretazione estensiva del concetto di contraddittorio; si sono utilizzate, in questo senso, le richiamate pronunce del Giudice amministrativo che hanno dichiarato la legittimità delle compensazioni operate dalla Regione Sicilia e che, seppur emesse in giudizi che non hanno visto il ricorrente quale parte diretta, hanno spiegato effetto su parti e su fatti che hanno formato oggetto del giudizio contabile.

E' chiaro, allora, che il conflitto di giudicati – proprio perché non ci potrà mai essere una coincidenza tra le parti formali del giudizio contabile e le parti formali del giudizio amministrativo – è stato ricondotto a pronunce che spiegano i propri effetti tra tutti quei soggetti – chi con atti deliberativi, chi con atti autorizzativi, chi traendone un improprio ed ingiusto beneficio – che hanno concorso a causare l'evento di danno e, dunque, che hanno avuto un ruolo nel procedimento che ha determinato un impoverimento delle risorse della Regione Sicilia a seguito di erogazioni aggiuntive in favore di enti che svolgevano attività di formazione.

In termini più netti, poiché oggetto del controllo del Giudice contabile è l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito tra i quali c'è anche il danno, ovvero l'impoverimento delle risorse pubbliche – impoverimento che, ai fini della configurazione e della sussistenza dell'illecito, deve rimanere attuale – ne

discende che l'attività di recupero dell'indebitto, azionata dalla Pubblica Amministrazione, ha eliminato quasi per intero il danno.

E' evidente, allora, che l'indebitto oggettivo e la sua effettiva esistenza, si pongono in un rapporto di presupposizione logico-giuridica rispetto all'evento del danno il quale nella sua manifestazione di effettiva diminuzione patrimoniale non può sottrarsi agli effetti giuridici definitivamente prodotti con l'azione di recupero.

In tal senso, non può assolutamente valere, a limitare la portata del dedotto vizio revocatorio *de quo*, la circostanza che il tema dell'azione di recupero era stato introdotto dal ricorrente sia nel corso del giudizio di primo grado che in sede d'appello sotto forma di eccezione di inattualità del danno, che veniva però rigettata dal Giudice di primo grado nonostante all'udienza del 18.12.2013 *"il PM aveva chiesto che fossero detratte dall'ammontare delle varie partite di danno le somme che risultavano essere state effettivamente ed incontrovertibilmente recuperate dall'Amministrazione a carico di taluni enti"* (v. pg. 28 della sentenza *sub doc. 1*). La sentenza quivi impugnata, a conferma della statuizione di primo grado, ribadiva che l'attualità e la concretezza del danno non erano messe in discussione dalle intraprese azioni di recupero della P.A.

Infatti, i Giudici della Corte dei Conti, in sede d'appello, si sono limitati a derubricare a mera partita contabile l'attività di recupero posta in essere nel concreto dall'Amministrazione.

La sentenza impugnata appare, pertanto, alla luce delle sentenze del Giudice amministrativo sopra richiamate e della certificazione contabile (comprensiva degli allegati, in specie dell'all. 2 per quanto concerne il presente giudizio) del Ragioniere Generale, Dott. Giovanni Bologna, resa giusta ordinanza istruttoria del 25/01/2017 del G.I. del Tribunale di Palermo, sez. V[^] civile, nell'ambito del giudizio r.g. n. 17410/2015 (v. doc. 9), superata da un fatto ad essa esterno che la rende inidonea ad assumere la qualità di cosa giudicata sostanziale, in quanto,

salvo patente ingiustizia, la realtà materiale sulla quale dovrebbe incidere è stata già modificata.

IV. Sugli effetti che l'accoglimento del vizio revocatorio del conflitto tra giudicati produce sulla sentenza impugnata

Sul piano rescissorio, l'accoglimento del dedotto vizio conduce inevitabilmente alla revocazione e riforma della sentenza quivi avversata (doc. 1), con una quasi intera eliminazione della condanna inflitta all'odierno ricorrente.

Segnatamente, con la sentenza *de qua* (doc. 1), il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di **€ 798.800,50** in favore della Regione Siciliana, in ragione dell'atto adottato il 07.04.2009 (D.A. 1062 – doc. 2) durante il mandato di Assessore Regionale alla Formazione, svolto per il periodo dal 01.06.2008 al 27.05.2009. La condanna era ascritta all'erogazione di finanziamenti per lo svolgimento di progetti formativi operati da alcuni enti di formazione. Nel dettaglio, veniva contestata l'erogazione della somma di **€ 2.282.287,00** in favore dei seguenti enti di formazione e per i relativi progetti:

- Cormorano Felix per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/867 ex (IF2007A0041), **€ 33.122,39;**
- E.N.F.A.G.A. Palermo per i progetti: 1) IF2007A0048 **€ 69.108,67;** 2) 1999/IT16.1. P.O.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152) **€ 17.647,82;**
- A.R.A.M. 1) IF2007A0048 **€ 166.607,75;** 2) IF2007B0257 **€ 52.508,49;** 3) IF2007C0136 **€ 487.856,12;**
- CEFOP 1) IF2007A0030 **€ 260.000,00;** 2) IF2007B0096 **€ 44.940,12;** 3) IF2007C0145 **€ 1.243.819,04.**

Successivamente, il ricorrente veniva a conoscenza del fatto che la Regione Siciliana ha provveduto quasi interamente al recupero della somma di **€ 2.282.287,00.**

Alla luce di quanto sopra dedotto e provato appare evidente che tramite il recupero di quanto erogato, effettuato dalla Regione nei confronti degli Enti, è venuta meno, quasi interamente, la diminuzione patrimoniale patita

dall'Amministrazione Regionale e indicata nella sentenza quivi avversata (doc. 1), ove Incardona ha riportato la condanna alla somma di € 798.800,50 in favore dell'Erario siciliano. Perciò la base di calcolo per la determinazione del *quantum* del risarcimento dovrà essere ridotta al 35% di € 27.511,02, quale credito residuo che la Regione Sicilia non è riuscita a recuperare, come si ricava dall'all. 2 al decreto del Ragioniere Generale (v. doc. 9).

Sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza

Rimessa alla trattazione in diritto la dimostrazione in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* dell'impugnazione, si fa osservare che il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, sia dal lato della sfera dei diritti della persona (danno alla salute, danno alla vita di relazione, danno alla sua professionalità) che da quello della integrità del suo patrimonio a causa della duplice azione esecutiva avviata dall'Amministrazione regionale siciliana, è manifesto, concreto, attuale e risulta dalle allegazioni.

L'esecuzione di un titolo inidoneo ad assumere autorità di cosa giudicata costituisce, oggettivamente, un illecito, sicché, al fine di impedire la definitività e immodificabilità del danno nel tempo occorrente alla definizione, sotto il profilo dell'ammissibilità prima e nel merito poi, del presente giudizio di revocazione, un'adeguata tutela interinale giustifica la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Istanza di fissazione dell'udienza ex art. 190, comma 3, D.Lgs. n. 174/2016

Ai sensi dell'art. 190, comma 3, D.lgs. n. 174/2016 si chiede che il Presidente della sezione fissi l'udienza, con decreto *ex art.* 88 ss. CGC

§ § §

In coerenza, ed alla luce delle superiori argomentazioni

SI CHIEDE

previa fissazione dell'udienza *ex art.* 88 CGC, l'accoglimento del presente ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 68 e 70, R.D. 1214/1934 e dell'art. 106 e ss.

del R.D. 1038/1933 per effetto della regola dell'ultravigenza contenuta nell'art. 1, D.Lgs 174/2016, All. III, con le seguenti pronunzie:

- a) in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata previa fissazione della camera di consiglio, alla quale il difensore chiede sin d'ora di essere sentito;
- b) in via preliminare, la rimessione della trattazione della causa innanzi alle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte al fine di risolvere la manifesta interferenza tra i giudicati, individuando una *regola iuris* che possa riconoscere l'effettiva tutela invocata, alla luce della modificata realtà materiale che rende ormai incomprimibile il suo adeguamento alla realtà di diritto, e che dichiara la non conformità all'ordinamento di soluzioni (qual è l'azione di indebito arricchimento) che si traducono in un aggravio processuale per le parti e in un non razionale uso delle scarse e limitate risorse del "servizio giustizia";
- c) sul piano rescindente, l'accoglimento del ricorso e del prospettato vizio revocatorio, con conseguente eliminazione, nei termini sopra indicati, del vizio che inficia la sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015, quivi impugnata per revocazione;
- d) sul piano rescissorio, il riesame nel merito dell'appello originario e per l'effetto:

In via principale: alla luce del recupero effettuato dalla Regione nei confronti degli Enti di quanto indebitamente erogato, rideterminare in € 27.511,02 la diminuzione patrimoniale definitivamente subita dall'Amministrazione regionale siciliana ai fini della determinazione dell'obbligazione parziaria del ricorrente, e per l'effetto rideterminare la sua condanna nella misura del 35% dell'importo più sopra indicato;

In via istruttoria: con riserva di integrazione e precisazione e richieste istruttorie;

In ogni caso: condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, compreso il contributo unificato versato per l'instaurazione del presente giudizio di revocazione.

Si producono i documenti menzionati nel corpo dell'atto e qui di seguito elencati:

- 1) sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, emessa nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015, depositata il 21.07.2015 e notificata il 29.07.2015;
- 2) decreto assessoriale del 07.04.2009 n. 1062;
- 3) sentenza della Corte di Cassazione, depositata l'8.02.2017;
- 4) D.D.G. rep. n. 1711/2015 dell'8/10/2015;
- 5) opposizione proposta da Carmelo Incardona innanzi il Tribunale di Palermo avverso l'ingiunzione esecutiva dell'Amministrazione regionale;
- 6) cartella esattoriale notificata da Carmelo Incardona all'agente della riscossione, in data 01.10.2016;
- 7) pignoramento della retribuzione mensile di Carmelo Incardona in servizio presso l'Assessorato ai Beni culturali;
- 8) opposizione proposta da Carmelo Incardona innanzi il Tribunale di Ragusa avverso l'azione esecutiva fiscale;
- 9) certificazione contabile (comprensiva degli allegati nn. 1 e 2) del Ragioniere Generale, Dott. Giovanni Bologna, resa giusta ordinanza istruttoria del 25.01.2017 del G.I. del Tribunale di Palermo, sez. V[^] civile, nell'ambito del giudizio r.g. n. 17410/2015;
- 10) sentenza TAR Palermo n. 190/2016, pronunciata nel procedimento n. 3582/2014;
- 11) sentenza TAR Palermo n. 1516/2016, pronunciata nel procedimento n. 3499/2014;
- 12) sentenza TAR Palermo n. 1022/2017, pronunciata nel procedimento n. 02867/2014;

- 13) sentenza n. 00287/2017 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pronunciata nel procedimento n. 817/2015;
- 14) sentenza TAR Palermo n. 3025/2017, pronunciata nel procedimento n. 807/2016;
- 15) sentenza TAR Palermo n. 00251/2018, pronunciata nel procedimento n. 3436/2015.

§ § §

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 è dovuta una tassa fissa di euro 1,55. E', altresì, dovuto un contrassegno telematico da € 16,00 ogni 4 pagine, oltre un ulteriore contrassegno del valore di € 16,00 per la delega.

Con osservanza.

Milano, 16 ottobre 2018

Avv. Giuseppe Gianni


Prof. Avv. Gennaro Terracciano


PROCURA ALLE LITI

Prof. Avv. Gennaro Terracciano - Avv. Giuseppe Gianni

Il sottoscritto Carmelo Incardona (C.F. NCRCML64A08H163Q) nato a Ragusa il giorno 08.01.1964, residente in Vittoria (RG), P.pe Umberto n. 112, conferisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 cpc, mandato all'Avv. Giuseppe Gianni (CF GNNGPP60P06F258J) con studio in Milano, C.so Monforte, 21, pec: giuseppe.gianni@milano.pecavvocati.it, e al Prof. Avv. Gennaro Terracciano (CF TRRGNR60E08F839R) con studio in Roma, P.zza San Bernardo, 101, pec: gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org, affinché Lo rappresentino e difendano, anche in via disgiunta, nel giudizio da proporre innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana per la revocazione della sentenza n. 179/A/2015 resa dalla Corte dei Conti in sede d'appello per la Regione Siciliana; a tal fine, il sottoscritto Vi conferisce ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di proporre ricorsi, istanze, riassumere, transigere, conciliare, riscuotere e quietanzare, proporre e resistere a motivi aggiunti e domande riconvenzionali o incidentali, reclami e appelli, ricorsi per Cassazione, revocazioni e opposizioni di terzo, regolamenti preventivi di giurisdizione, rinunciare, senza bisogno di conferma o ratifica, eleggere domicilio presso altri avvocati.

Vi autorizzo, inoltre, a farvi sostituire da altri avvocati o nominarne altri con pari poteri, ritenendo fin da ora per rato e valido il Vostro operato nonché quello degli avvocati da Voi designati quali vostri sostituti.

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, a utilizzare i dati personali a voi riferiti per la difesa inerente il presente giudizio, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito Vi ed al perseguimento delle finalità di cui alla procura, a comunicare ai Vostri colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti pertinenti all'incarico conferito e alle attività inerenti il rapporto professionale instaurato.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Mario Ponari in Palermo (PA), Via Libertà n. 171.


Milano, 12.07.2018

Carmelo Incardona



E' autentica

Avv. Giuseppe Gianni



RELATA DI NOTIFICA
ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io Sottoscritto, Avv. Giuseppe Gianni, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Milano rilasciata in data 17-21/09/2015, ho notificato per conto del **Dott. Carmelo Incardona**, C.F. NCRCLM64A08H163Q, nato a Ragusa (RG), il giorno 8.01.1964, residente in Vittoria (RG), Via Principe Umberto, 112, da me rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Ponari (C. F. PNRMRA71S12G273B) in Palermo (PA), Via Libertà n. 171 – CAP 90143, il suesposto atto, previa iscrizione al nr. 330 - 331 del mio registro cronologico a:

Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore Generale, domiciliata in Via Cordova, n. 76, Palermo (PA), CAP 90143
ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R nr. 78767081513-2 spedita in data e luogo corrispondenti a quelli del timbro postale.



Avv. Giuseppe Gianni

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore Regionale, domiciliata in Via Cordova, 76, Palermo (PA), CAP 90143
ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R nr. 78770341474-6 spedita in data e luogo corrispondenti a quelli del timbro postale.



Avv. Giuseppe Gianni

